



**Comune di San Donaci
Prov. di Brindisi**

REGOLAMENTO GENERALE

PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

(TESTO COORDINATO DISCIPLINANTE LE IMPOSTE E TASSE COMUNALI)

ENTRATE TRIBUTARIE

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

**IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**

TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 30/09/2005

Riapprovato con deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 06/06/2006

Riapprovato con deliberazione di Consiglio Comunale n°24 del 26/10/2012

INDICE

TITOLO I – principi generali e statuto del contribuente

CAPO I

ASPETTI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto della disciplina del regolamento
- Art. 2 - Definizione di accertamento, agevolazione, dichiarazione
- Art. 3 - Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 4 - Forme di riscossione delle entrate
- Art. 5 - Gestione dei debiti e dei crediti tributari e non tributari di modesta entità
- Art. 6 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe
- Art. 7 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Art. 8 – Caratteri dell’attività e degli atti di gestione tributaria

CAPO II

RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

- Art. 9 servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali
- Art.10 rapporti con le associazioni, CAAF ed ordini professionali
- Art. 11 comunicazione di atti ed informative all’ufficio tributi
- Art. 12 servizio di assistenza al contribuente
- Art. 13 avviso bonario

CAPO III

TERMINI DI VERSAMENTO ED INTERESSI

- Art. 14 unificazione dei termini di pagamento
- Art. 15 unificazione dei termini di rimborso
- Art. 16 misura degli interessi moratori

CAPO IV

DILAZIONI DI PAGAMENTO

- Art. 17 oggetto della dilazione di pagamento

CAPO V

ATTIVITA’ DI VERIFICA, DI CONTROLLO, DI ACCERTAMENTO, DI LIQUIDAZIONE E SANZIONATORIA

- Art. 18 attività di verifica e di controllo
- Art. 19 Procedimenti sanzionatori ed interessi

CAPO VI

ATTIVITA’ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Art. 20 tutela giudiziaria nei procedimenti contenziosi
- Art. 21 Autotutela

- Art. 22 rinuncia all'imposizione
- Art. 23 revoca dell'atto amministrativo

CAPO VII RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

- Art. 24 cause ostative
- Art. 25 regolarizzazione del versamenti irregolari od omessi
- Art. 26 regolarizzazione di altre violazioni
- Art. 27 procedura
- Art. 28 errore scusabile
- Art. 29 cause esimenti
- Art. 30 Rinvio

CAPO VIII DIRITTO D'INTERPELLO

- Art. 31 oggetto
- Art. 32 materie oggetto d'interpello
- Art. 33 procedura ed effetti

CAPO IX ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art. 34 – Oggetto dell'adesione.
- Art. 35 – Ambito dell'adesione
- Art. 36 – Competenza
- Art. 37 - Avvio del procedimento
- Art. 38 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio
- Art. 39 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 40 - Richiesta di rinvio
- Art. 41 - Atto di accertamento con adesione
- Art. 42 - Perfezionamento della definizione
- Art. 43 - Effetti della definizione
- Art. 44 - Criteri di graduazione delle sanzioni

TITOLO II IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

- Art. 45 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 46 - Presupposto dell'imposta
- Art. 47 - Definizione di fabbricati e aree
- Art. 48 - Soggetti passivi
- Art. 49 - Soggetto attivo
- Art. 50 - Base imponibile

Art. 51 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta
Art. 52 – Esenzioni
Art. 53 - Riduzioni d'imposta
Art. 54 - Nozione di abitazione principale
Art. 55 - Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale
Art. 56 - Detrazione per l'abitazione principale
Art. 57 - Pertinenze delle abitazioni principali
Art. 58 - Terreni agricoli condotti direttamente
Art. 59 – Versamenti
Art. 60 - Comunicazione
Art. 61 - Accertamento
Art. 62 - Disciplina dei controlli
Art. 63 - Funzionario Responsabile
Art. 64 - Riscossione coattiva
Art. 65 - Rimborsi
Art. 66 - Sanzioni ed interessi
Art. 67 - Contenzioso
Art. 68 - Compensi incentivanti
Art. 69 - Rimborso dell'imposta per sopravvenuta inedificabilità
Art. 70 - Casi non previsti dal presente regolamento
Art. 71 - Entrata in vigore

TITOLO III

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art. 72 - Gestione del servizio
Art. 73 - Istituzione della tassa.
Art. 74 - Definizione dei rifiuti solidi urbani interni.
Art. 75 - Soggetti passivi della tassa.
Art. 76 - Soggetti responsabili della tassa
Art. 77 - Commisurazione della tassa
Art. 78 - Decorrenza della tassa
Art. 79 - Accertamenti - Riscossione - Contenzioso
Art. 80 - Denunce
Art. 81 - Tassa giornaliera di smaltimento
Art. 82 - Riduzioni
Art. 83 - Esenzioni.
Art. 84 - Modalità di controllo
Art. 85 - Funzionario responsabile
Art. 86 - Sanzioni
Art. 87 - Rinvio ad altre disposizioni
Art. 88 - Entrata in vigore
Allegato - Categorie d'uso ai fini della graduazione delle tariffe

TITOLO IV

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 89 - Oggetto del regolamento
- Art. 90 - Ambito territoriale di applicazione
- Art. 91 - Gestione del servizio
- Art. 92 - Funzionario responsabile
- Art. 93 - Entrata in vigore del regolamento - disciplina transitoria

CAPO II DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

- Art. 94 - Disciplina generale
- Art. 95 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
- Art. 96 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione
- Art. 97 - Tipologia dei mezzi pubblicitari
- Art. 98 - Autorizzazioni
- Art. 99 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

CAPO III IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

- Art. 100 - Criteri generali
- Art. 101 - La pubblicità esterna
- Art. 102 - Gli impianti per le pubbliche affissioni

CAPO IV DISCIPLINA GENERALE

- Art. 103 - Applicazione dell'imposta e del diritto
- Art. 104 - Classificazione del Comune
- Art. 105 - La deliberazione delle tariffe
- Art. 106 - Categoria delle località

CAPO V
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – DISCIPLINA

- Art. 107 - Presupposto dell'imposta
- Art. 108 - Soggetto passivo
- Art. 109 - Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 110 - Dichiarazione
- Art. 111 - Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 112 - Pagamento dell'imposta e del diritto

CAPO VI
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – TARIFFE

- Art. 113 - Tariffe
- Art. 114 - Pubblicità ordinaria
- Art. 115 - Pubblicità ordinaria con veicoli
- Art. 116- Pubblicità con veicoli dell'impresa
- Art. 117 - Pubblicità con pannelli luminosi
- Art. 118 - Pubblicità con proiezioni
- Art. 119 - Pubblicità varia
- Art. 120 - Imposta sulla pubblicità - riduzioni
- Art. 121 - Imposta sulla pubblicità – esenzioni

CAPO VII
IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 122 - Finalità
- Art. 123 - Affissioni - prenotazioni - registro cronologico
- Art. 124 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

CAPO VIII
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 125 - Tariffe - applicazione e misura
- Art. 126 - Tariffa — riduzioni
- Art. 127 - Riduzioni per realizzazione di opere pubbliche
- Art. 128 - Diritto – esenzioni

CAPO IX
SANZIONI

- Art. 129 - Sanzioni tributarie
- Art. 130 - Sanzioni Amministrative

CAPO X CONTENZIOSO

- Art. 131 - Reclami
- Art. 132 - Giurisdizione tributaria
- Art. 133 – Procedimento

CAPO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 134 - Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui al D.P.R. n. 639/1972
 - Art. 135 - Entrata in vigore – effetti
- ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO PUBBLICITA'**

TITOLO V TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 136 - Oggetto del regolamento
- Art. 137 - Oggetto della tassa
- Art. 138 - Soggetti attivi e passivi
- Art. 139 - Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni e loro contenuto
- Art. 140 - Revoca delle concessioni
- Art. 141 - Rinnovo delle concessioni
- Art. 142 – Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa
- Art. 143 - Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe
- Art. 144 - Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe
- Art. 145 - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina
- Art. 146 - Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo
- Art. 147 - Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione Automatica. Determinazione della tassa.
- Art. 148 - Esenzioni
- Art. 149 - Versamento della tassa
- Art. 150 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 151 - Sanzioni e interessi
- Art. 152 - Funzionario responsabile
- Art. 153 - Entrata in vigore

ALLEGATO - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE AI FINI DELLA GRADUAZIONE DELLA TASSA

TITOLO I –Principi Generali e Statuto del contribuente

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto della disciplina del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati:
 - dal Codice civile;
 - dal Codice di procedura civile;
 - dal D. Lgs. 22 febbraio 1999, n. 37, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dal D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dal D. Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dal D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dai D. Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
3. Il presente regolamento disciplina altresì l'applicazione dell'autotutela e gli altri istituti deflativi. In esso richiamati, aventi la finalità di migliorare i rapporti con i cittadini.
4. Nel caso di concessione in appalto della gestione di entrate tributarie o patrimoniali, la Ditta concessionaria è tenuta ad attenersi alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Il funzionario responsabile dell'Ufficio o del servizio competente è tenuto a vigilare sul puntuale Rispetto del regolamento da parte del concessionario ed a segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate.

Art. 2

Definizione di accertamento, agevolazione, dichiarazione

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini dell'obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) per "agevolazioni", le riduzioni ed esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
- d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento.

Art. 3

Soggetti responsabili delle entrate

1. Alla emissione degli atti di gestione provvedono, quando la gestione è effettuata in economia dal Comune, il funzionario responsabile dello specifico tributo, per le entrate tributarie ed il funzionario responsabile del Settore o del Servizio, per le entrate patrimoniali.
2. Il funzionario responsabile del tributo è nominato con delibera della Giunta comunale e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
Il Funzionario designato è responsabile:
 - del rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;
 - del rispetto del presente regolamento;
 - del rispetto dello specifico regolamento del tributoSono di competenza del Funzionario responsabile del tributo anche tutti gli atti relativi alle Riscossioni coattive e al contenzioso tributario.
3. Il funzionario responsabile del Settore o del servizio gestisce invece l'attività delle entrate patrimoniali e trasmette al responsabile dell'ufficio tributi l'elenco delle entrate in via di riscossione in forma coatta con tutta la documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
4. Per i tributi e le entrate patrimoniali concesse in appalto, i predetti funzionari vigilano sull'attività dei concessionari, con l'obbligo di segnalare tempestivamente alla Giunta comunale eventuali irregolarità compiute da tali soggetti.
5. Il responsabile dell'ufficio tributi è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi, istruttori, di controllo e di verifica dei tributi. Non ha alcuna rilevanza giuridica all'esterno e ne risponde solo ed esclusivamente nei confronti del responsabile del settore o del responsabile del servizio.

Art. 4

Forme di riscossione delle entrate

1. La riscossione diretta delle entrate avviene attraverso il pagamento diretto del cittadino presso il Tesoriere Comunale, alle scadenze stabilite dalle leggi vigenti e dalle deliberazioni di Giunta. Il versamento può essere fatto in contanti, a mezzo di conto corrente postale, a mezzo di accredito bancario (R.I.D.) o addebito in conto corrente bancario, a mezzo bancomat, a mezzo altro dispositivo telematico o a mezzo economo comunale;
2. La riscossione coattiva delle entrate avviene, attraverso il Concessionario di riscossione fino alla scadenza della relativa convenzione. Successivamente alla scadenza della convenzione, la Giunta Comunale potrà stabilire se la riscossione coattiva dovrà essere effettuata tramite il Concessionario o attraverso la procedura prevista dal r.d. 14.04.1910, n. 639 come modificato dal D.L. 24.09.2002 n. 209 convertito con modificazione con L. 22.11.2002 n. 265 e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre la Giunta Comunale, su proposta del responsabile dell'Ufficio Tributi, che effettuata un'attenta valutazione in termini economici e di efficacia, può prevedere forme di riscossione coattiva diverse, attraverso apposite convenzioni con ditte autorizzate iscritte nell'apposito albo;
Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
Eventuali spese di riscossione, addebitate dalla Tesoreria Comunale, restano a carico dell'Ente, al fine di evitare oneri aggiuntivi per il contribuente.
3. La riscossione delle entrate può essere affidata, con apposita deliberazione di Giunta, in concessione con procedura di gara ai concessionari di cui al DPR 28-01-1988, n. 43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del .LGS. 15-12-1997 N. 446.

Art. 5

Gestione dei crediti e debiti tributari e non tributari comunali di modesta entità

Tenuto conto dei costi per l'accertamento e per la riscossione il soggetto responsabile dell'entrata non deve procedere all'accertamento, all'iscrizione a ruolo, alla riscossione coattiva, alla richiesta di versamenti ed all'effettuazione di rimborsi qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito e debito relativo alle entrate comunali di ogni specie, con riferimento ad ogni periodo d'imposta o anno di competenza, non superi i seguenti importi:

- € 12,00 per crediti e debiti costituiti da entrate comunali, sanzioni ed interessi;
- € 12,00 per crediti e debiti costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi;
- € 12,00 per crediti e debiti costituiti dal solo ammontare delle entrate comunali.

Art. 6

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 dicembre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo.
2. Le tariffe delle entrate patrimoniali sono approvate dalla Giunta comunale entro il termine indicato al comma 1, con presa d'atto da parte del Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione.
3. Il termine del 31 dicembre è automaticamente posticipato, in conformità a quanto eventualmente Al riguardo stabilito a norma di leggi statali.

Art. 7

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni od esenzioni, previste da legge statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, quando le stesse non abbiano carattere cogente, sono applicabili solo se espressamente previste e/o richiamate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
3. Sono esentate dalla corresponsione dei tributi comunali le Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, (art.10 del D.Lgs. 4/12/1997, n.460) fino alla perdita di tale qualificazione.
4. Sono, altresì, esonerate dal pagamento di tutti i tributi comunali le Associazioni, i Comitati, le Fondazioni e gli altri Enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico prevedano espressamente il volontariato, l'assistenza sociale e socio sanitaria, la beneficenza, l'istruzione, la formazione, lo sport dilettantistico, la promozione della cultura, dell'arte e del turismo locale che abbiano ottenuto il riconoscimento ONLUS dalle Autorità competenti e con la stessa disciplina prevista al successivo art.52, comma 1, lettera h.
5. Per agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste per le singole entrate comunali di natura tributaria si rimanda a quanto disposto nei successivi titoli del presente regolamento.
6. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione ovvero trasmessa a mezzo servizio postale o fax, unitamente alla fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione

della agevolazione, ad eccezione di quanto non sia già in possesso dell'Amministrazione o possa essere reperito presso altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Art. 6, c. 4, Legge n. 212/2000;

5. La Giunta Municipale annualmente e compatibilmente con gli equilibri di bilancio, potrà

Art. 8

Caratteri dell'attività e degli atti di gestione tributaria

1. Gli atti del funzionario responsabile del tributo sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti devono tassativamente indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
 - d) sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.
4. Nell'attività di gestione ampio deve essere il ricorso del funzionario all'autotutela ed agli istituti deflativi del contenzioso specificatamente richiamati dal presente regolamento.

CAPO II

RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

Art. 9

Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali

Il Servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato dal Comune nel rispetto delle

seguenti modalità operative:

- apertura di sportelli in due giorni feriali (sabato escluso) e possibilità di accesso ai disabili;
- affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
- distribuzione di vademecum o lettere informative sui tributi in vigore;
- comunicati stampa sui quotidiani e/o sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale;
- comunicazioni attraverso siti web telematici (Internet, ecc.);

Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari ed i regimi agevolativi comunque denominati.

Presso lo sportello dell'Ufficio Tributi e dell'Ufficio relazioni con il pubblico (ove istituito) è consultabile la copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia tributi.

Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Per l'esame di fattispecie di particolare complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati con i funzionari del Comune, che devono essere fissati entro quindici giorni dalla richiesta. Sono fatte salve le disposizioni previste in materia di "diritto d'interpello".

Le deliberazioni adottate dagli organi comunali e le determinazioni del Responsabile del Servizio in

materia tributaria, di interesse generale, sono affisse per un periodo non inferiore a quindici giorni consecutivi. Detta pubblicazione ha mera finalità informativa e non sostituisce le vigenti forme di pubblicità legale in Albo Pretorio e/o in fogli ufficiali, né incide sulle modalità di esercizio dei diritti dei cittadini interessati.

Art. 10

Rapporti con le associazioni, CAAF ed ordini professionali

L'Ufficio Tributi trasmette alle associazioni rappresentative di interessi diffusi, ai centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali, che ne facciano richiesta, tutte le informazioni e la modulistica ritenuti validi per un corretto rapporto con il Comune.

Art. 11

Comunicazione di atti ed informative all'ufficio tributi

Nell'ambito delle esigenze di semplificazione dei rapporti con i contribuenti, è fatto divieto al Comune di richiedere agli interessati atti o documenti dei quali è già in possesso. In tale ottica, sono adottate le disposizioni che seguono al fine di facilitare lo scambio di informazioni all'interno dell'Ente.

L'ufficio tributi riceve dagli uffici competenti dell'Amministrazione comunale, come individuati nell'ambito dei regolamenti e delle disposizioni di servizio, copia degli atti di seguito indicati, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui gli stessi sono divenuti esecutivi o comunque efficaci:

- le deliberazioni di approvazione o modificazione degli strumenti urbanistici comunali, che comportino variazioni della natura giuridica degli immobili interessati rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi comunali;
- i mutamenti della destinazione d'uso di aree agricole o edificabili, l'apposizione di vincoli di indeficabilità, i titoli costitutivi di diritti di proprietà e di superficie in favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- i provvedimenti autorizzativi ad attività edilizia, le certificazioni di agibilità e/o abitabilità e le dichiarazioni di inagibilità e/o inabitabilità degli immobili, a qualunque uso destinati;
- i piani parcellari di espropriazione per pubblico interesse;
- i provvedimenti di polizia amministrativa e del commercio rilevanti ai fini tributari;
- i provvedimenti autorizzativi all'installazione di forme pubblicitarie;
- gli atti amministrativi di revoca od annullamento degli atti indicati nei punti precedenti, emessi dai medesimi uffici, nonché gli atti giurisdizionali o di amministrazioni sovra ordinate che incidano sulla validità ed efficacia degli atti medesimi, se depositati presso gli uffici;
- le comunicazioni da parte dell'ufficio anagrafe attestanti i cambi di residenza, l'emigrazione, l'immigrazione degli intestatari della scheda di famiglia, nonché l'aggiornamento delle anagrafiche (indirizzo e numero componenti);
- ogni ulteriore atto amministrativo e/o contrattuale, comunque denominato, avente rilevanza per le entrate tributarie del Comune.

Ove non diversamente specificato dai regolamenti interni, è tenuto alla trasmissione degli atti di cui al precedente comma il responsabile del procedimento;

L'ufficio tributi può richiedere agli uffici comunali competenti, come sopra individuati, atti, notizie e chiarimenti su procedimenti pendenti o definitivi, aventi rilevanza per l'applicazione dei tributi comunali.

L'ufficio interessato è tenuto a comunicare quanto richiesto nel termine indicato dall'ufficio richiedente per la conclusione del procedimento tributario. Ove non diversamente previsto da disposizioni di legge o regolamenti, il termine predetto non può essere inferiore a quindici giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta.

L'Ufficio urbanistico comunale, nella persona del responsabile del servizio o di altro dipendente

Comunale a tal scopo incaricato, è tenuto a comunicare all'ufficio tributi la propria valutazione di stima delle aree fabbricabili richiesta.

L'ufficio del servizio di assistenza sociale è tenuto a comunicare all'Ufficio tributi l'elenco dei Contribuenti che, per propria valutazione, trovandosi in particolari condizioni socio-economiche, hanno diritto all'esenzione totale e/o parziale dei tributi comunali. Tale elenco deve essere trasmesso entro 30 giorni dalla richiesta effettuata dal responsabile dell'ufficio tributi;
Le richieste, gli atti e le informazioni di cui al presente articolo possono essere anche trasmesse e reperite per via informatica dal responsabile dell'ufficio Tributi.

Art. 12

Servizio di assistenza del contribuente

1.E' istituito il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi ad autoliquidazione. Tale servizio provvede gratuitamente, nei limiti delle risorse umane e dei sistemi operativi a disposizione:

- al calcolo del tributo dovuto ed alla compilazione del modello di versamento;
- alla eventuale compilazione della denuncia tributaria o comunicazione;

2.Resta inteso che le suddette operazioni sono effettuate in base alle informazioni ed alla documentazione presentata dal contribuente e che il servizio non assume alcuna responsabilità in ordine ad errori dipendenti da inesatte od incomplete informazioni fornite dal contribuente.

Art. 13

Avviso bonario

1. Prima di procedere all'emissione di atti d'imposizione il funzionario responsabile può invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso od a mezzo di comunicazione telefonica, a chiarire la sua posizione, in merito ai fatti descritti o esposti, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa;
2. Il contribuente ha la facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali;
3. La presente disposizione ha effetto a partire dal periodo di entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO III

TERMINI DI VERSAMENTO ED INTERESSI

Art. 14

Unificazione dei termini di pagamento

- 1.I termini di pagamento delle entrate tributarie comunali, con esclusione di quelle gestite in Concessione e riscosse tramite ruolo, sono fissati dai successivi articoli del presente regolamento.
- 2.La Giunta Comunale, su proposta del Responsabile dell'Ufficio Tributi e del Responsabile del Settore può stabilire termini di scadenza per singoli tributi.
3. La presente disposizione ha effetto a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 15

Unificazione dei termini di rimborso

- 1.Il termine di presentazione dell'istanza di rimborso relativamente a tutti i tributi comunali è di tre anni, decorrenti dal pagamento ovvero, se successiva, dalla data di sopravvenuto definitivo riconoscimento del diritto di rimborso.

2. Sulle somme dovute ai contribuenti maturano gli interessi in misura pari al saggio legale per ogni semestre compiuto.
3. Nei casi in cui il cittadino sia in credito con il Comune per versamenti di tariffe, imposte e tasse effettuati e non dovuti, il responsabile dell'Ufficio Tributi sospende il rimborso in presenza di atto di contestazione notificato, o di irrogazione della sanzione relativa a tributi comunali.
Quando il provvedimento diviene definitivo, egli procede alla compensazione tra le partite di debito e di credito.

Art. 16

Misura degli interessi moratori

1. Gli interessi, sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi, sono fissati in misura pari al saggio legale con maturazione per ogni semestre compiuto.

CAPO IV DILAZIONI DI PAGAMENTO

Art. 17

Oggetto della dilazione di pagamento

1. La dilazione di pagamento si propone attraverso la proposta scritta da parte dell'obbligato al pagamento.
2. Il responsabile, valutata la richiesta, emette un provvedimento motivato nel quale saranno indicate le generalità del soggetto, l'ammontare dell'obbligazione, le scadenze delle rate e l'importo di ciascuna comprensiva degli interessi legali.
3. La dilazione di pagamento può essere concessa fino ad un massimo di 72 rate mensili, con l'applicazione degli interessi legali sulle rate successive alla prima e secondo il seguente schema:
Ammontare del debito n. rate mensili

Per debiti superiori ad euro fino ad euro 1.000,00	n°	4	rate mensili
Per debiti superiori ad euro 1.000,00 fino ad euro 2.000,00		6	
Per debiti superiori ad euro 2.000,00 fino ad euro 3.000,00		12	
Per debiti superiori ad euro 3.000,00 fino ad euro 4.000,00	n°	24	rate mensili
Per debiti superiori ad euro 4.000,00 fino ad euro 10.000,00		36	
Per debiti superiori ad euro 10.000,00 fino ad euro 15.000,00		48	
Per debiti superiori ad euro 15.000,00 fino ad euro 20.000,00		60	
Per debiti superiori ad euro 20.000,00		72	

4. Il mancato pagamento di n. 4 rate consecutive comporta la perdita della concessione della dilazione, e l'immediata iscrizione delle rate residue non pagate nei ruoli coattivi che saranno riscossi tramite l'Agente di riscossione competente per territorio incaricata dal Comune.
5. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad euro 15.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo dell'ultima rata.

CAPO V
ATTIVITA' DI VERIFICA, DI CONTROLLO, DI ACCERTAMENTO,
DI LIQUIDAZIONE E SANZIONATORIA

Art. 18

Attività di verifica e controllo

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi, in base ai criteri di cui al comma 7, provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dal regolamento Comunale per la disciplina del procedimento amministrativo e le norme di riferimento dei singoli tributi, quando prevedano procedure particolari.
3. L'attività di controllo deve essere improntata alla verifica sostanziale di quanto necessario per definire l'obbligo del contribuente e dell'utente in merito al pagamento di tributi e servizi. Di norma, le dichiarazioni e denunce vengono sostituite con una comunicazione del cittadino, e presentate solo nel caso la situazione familiare e patrimoniale si modifichi e tale variazione sia influente sull'obbligo tributario e di pagamento. Per quanto riguarda l'ICI, invece, permane l'obbligo di presentazione sia della semplice comunicazione, che della dichiarazione di variazione (il modulo da utilizzare è quello Ministeriale ed i termini sono quelli fissati per la dichiarazione dei redditi);
4. I procedimenti di controllo ed accertamento sono unificati, per quanto possibile, per tutte le Entrate comunali, anche tributarie, così come i tempi ed i modi di pagamento.
5. Il funzionario deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, nel caso non vi siano prove certe dell'inadempimento; egli deve adeguarsi a quanto previsto dalla legge o dai regolamenti per ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertato o sanzionatorio.
6. Le attività di cui al presente articolo possono essere affidate a soggetti esterni ovvero gestite attraverso le forme associative previste dal D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267, secondo quanto stabilito nel piano delle risorse ed obiettivi annuale.
7. I provvedimenti impositivi, relativi all'attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria motivati secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro i termini previsti dalla vigente normativa.
8. Nell'attività di verifica, di accertamento e di controllo, e nella fase istruttoria, il responsabile dell'Ufficio Tributi si avvale prioritariamente dei dati e dei documenti in possesso degli uffici comunali.
9. In particolare, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Ufficio Tributi, gli uffici del Comune debbono trasmettere:
 - le deliberazioni di approvazione o modificazione degli strumenti urbanistici comunali, che comportino variazioni di natura giuridica degli immobili interessati rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi comunali;
 - i provvedimenti autorizzativi ad attività edilizia, le certificazioni di agibilità e/o abitabilità e le dichiarazioni di inagibilità e/o inabilità degli immobili, a qualunque uso destinati;
 - i piani parcellari di espropriazione per pubblico interesse;
 - i provvedimenti di polizia amministrativa e del commercio rilevanti ai fini tributari;
 - i provvedimenti autorizzativi all'installazione di forme pubblicitarie;
 - le comunicazioni da parte dell'ufficio anagrafe attestanti i cambi di residenza, emigrazioni, immigrazioni degli intestatari della scheda di famiglia, nonché l'aggiornamento delle anagrafiche (indirizzo e numero componenti);
 - le valutazioni di stima delle aree fabbricabili, ai fini della determinazione dell'ICI.

-L'elenco dei contribuenti, a cura dell'ufficio servizi sociali, che, trovandosi in particolari condizioni socio-economiche, abbiano diritto alle agevolazioni o all'esenzione dei tributi comunali.

In particolare, quando non sia altrimenti possibile l'Ufficio acquisisce direttamente le notizie dal soggetto obbligato, progressivamente mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

10. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per acquisizione di dati utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento.

11. La comunicazione degli atti di accertamento, di liquidazione e di rimborso deve essere effettuata tramite notificazione o mediante lettera raccomandata entro i termini previsti dalla vigente normativa, a pena di decadenza.

Art. 19

Procedimenti sanzionatori ed interessi

1. Responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate tributarie, e il funzionario responsabile del Settore o del Servizio, se trattasi di entrate patrimoniali.
2. Il funzionario responsabile del tributo determina la sanzione, qualora la stessa sia stabilita dalla legge in misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 472/97 avendo riguardo a quanto disposto dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, e successive modificazioni.
3. Il funzionario responsabile del Settore o del Servizio determina la sanzione, entro i limiti stabiliti dalla legge, sulla base dei principi di cui alla legge n. 689 del 1981.
4. Gli interessi relativi ai rapporti tributari sono determinati con applicazione dei tassi di interesse stabiliti per i tributi erariali, computati con le medesime modalità di determinazione, anche per i periodi d'imposta e per i rapporti, non ancora definiti, precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, comunque nei termini prescrizionali previsti dalla legge.
5. Gli interessi relativi a rapporti patrimoniali sono determinati sulla base delle disposizioni del Codice civile.

CAPO VI

ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 20

Tutela giudiziaria nei procedimenti contenziosi

1. La procedura contenziosa avente per oggetto tributi comunali è disciplinata dalle norme contenute nel D. Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni. La costituzione in giudizio è disposta con provvedimento della Giunta comunale, sulla base di una apposita relazione del funzionario responsabile del tributo. La rappresentanza in giudizio è attribuita al Sindaco. L'assistenza tecnica è affidata al funzionario responsabile del tributo o a professionisti esterni abilitati dalla legge alla difesa tributaria.
2. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile.
3. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ed assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Art. 21

Autotutela

1. L'Amministrazione, nella persona del Funzionario Responsabile del Servizio Tributi e Fiscalità Locale, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo, nonché può parte.
2. In pendenza di giudizio, l'annullamento, la rinuncia o la revoca devono essere precedute dall'analisi su: grado di probabilità di soccombenza del Comune; valore della lite; costo della difesa; costo della soccombenza; costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare o revocare il provvedimento, nonché rinunciare all'imposizione.
4. Anche qualora il provvedimento sia divenuto esecutivo il funzionario procede all'annullamento nei casi di palese illegittimità dell'atto ed, in particolare, nelle ipotesi di: doppia imposizione; errore di persona; prova di pagamenti regolarmente eseguiti; errore di calcolo nella liquidazione; sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi; riconsiderazione delle motivazioni che hanno portato all'emissione dell'atto sulla base delle deduzioni difensive presentate dall'utente.

Art.22

Rinuncia all'imposizione

1. Il Comune può rinunciare all'imposizione in caso di auto accertamento qualora venga riscontrata la sussistenza dei vizi di cui al precedente articolo;
2. Se l'ufficio responsabile ha proceduto a portare a conoscenza del contribuente che, nei suoi confronti, è iniziata un'attività di accertamento, deve essere data formale comunicazione della rinuncia di cui al comma 1).
3. Il Comune può rinunciare alla riscossione coattiva delle proprie entrate qualora, da un'attenta valutazione, vengano riscontrate le seguenti condizioni:
 - a) costi amministrativi superiori all'importo della somma dovuta, delle eventuali sanzioni e degli altri oneri accessori;
 - b) limitate possibilità di recuperare il credito, data la particolare situazione economica, patrimoniale e giuridica dell'utente;

Art. 23

Revoca dell'atto amministrativo

1. La revoca dell'atto amministrativo avviene per motivi di opportunità, quando l'atto non è ancora definitivo o è pendente il giudizio di impugnazione, alla presenza delle seguenti condizioni alternative:
 - a) i costi amministrativi, connessi all'accertamento, alla riscossione ed alla difesa delle pretese comunali, sono superiori all'importo della somma dovuta, delle eventuali sanzioni e degli altri oneri accessori;
 - b) esiste indirizzo giurisprudenziale in materia sufficientemente consolidato che sia contrario alle pretese avanzate dal Comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'ente.

CAPO VII RAVVEDIMENTI ED ESIMENTI

Art. 24

Cause ostative

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto regolare notifica.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

Art. 25

Regolarizzazione dei versamenti irregolari od omissi - Ravvedimento.

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:
 - ad un ottavo del minimo, se entro 30 giorni dalla scadenza vengono corrisposti il tributo dovuto e la sanzione ridotta;
 - ad un quinto del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'infrazione è stata commessa vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto e la sanzione così ridotta. In caso d'inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro un anno dalla commissione dell'infrazione.
 - ad un terzo del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello in cui l'infrazione è stata commessa vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto e la sanzione così ridotta. In caso di inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro due anni dalla commissione dell'infrazione.

Art. 26

Regolarizzazione di altre violazioni.

1. In caso di violazione di altri adempimenti tributari, incluse le violazioni che incidono sul contenuto della dichiarazione e l'omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione è ridotta:
 - a) ad un ottavo del minimo, se entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione l'interessato consegna la dichiarazione omessa e versa il tributo dovuto e la sanzione ridotta;
 - b) ad un sesto del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello in cui l'infrazione è stata commessa vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto e la sanzione così ridotta. In caso di inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro due anni dalla commissione dell'infrazione. Nelle ipotesi di violazioni incidenti sul contenuto della dichiarazione, quali ad esempio infedeltà, omissioni ed altro, la regolarizzazione richiede anche la presentazione di una dichiarazione integrativa, che evidenzia le irregolarità ovvero le omissioni oggetto di ravvedimento.

Art. 27

Procedura

1. Competente alla gestione della procedura è l'Ufficio Tributi del Comune e, nel caso di gestione

- in concessione, le attribuzioni spettano al concessionario;
2. Per i tributi per i quali non è previsto il versamento per autotassazione, l'interessato dovrà presentare al Comune una dichiarazione integrativa nei termini di due anni, evidenziando le violazioni che si intendono regolarizzare. Il Comune provvederà di conseguenza a notificare apposito avviso di liquidazione contenente l'ammontare del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi legali. In tale ipotesi, il ravvedimento si perfeziona se il versamento avviene entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione. In caso contrario il Comune potrà procedere all'accertamento con le modalità ordinarie.

Art. 28

Errore scusabile

1. Nel caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione, relativi ad una ipotesi di ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità entro trenta giorni dalla richiesta del comune.

Art. 29

Cause esimenti.

1. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento, a condizione che l'irregolarità venga rimossa entro trenta giorni dall'eventuale richiesta del Comune.
2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune;
3. In caso di versamento del tributo a Comune incompetente, la regolarizzazione può essere eseguita d'ufficio, direttamente dai comuni interessati.
4. Se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da decisioni, atti o regolamenti del Comune, non potranno essere addebitati né sanzioni né interessi di sorta.
5. Il caso di applicazione della detrazione spettante per la prima casa, senza presentazione della relativa dichiarazione di variazione, può essere sanato se il contribuente provvede alla presentazione della dichiarazione stessa entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune;
6. Il caso di errata applicazione della detrazione per la prima casa tra comproprietari può essere sanato se i contribuenti provvedono, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune, alla sottoscrizione e presentazione della dichiarazione regolare ed al versamento dell'eventuale differenza d'imposta;
7. Il caso dell'imposta pagata complessivamente da un comproprietario, anche per conto degli altri, senza presentazione della comunicazione richiesta, può essere sanato se, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune, il contribuente provvede alla presentazione della comunicazione suddetta.

Art. 30

Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato nel Capo VII, resta ferma l'applicazione delle disposizioni del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO VIII DIRITTO D'INTERPELLO

Art. 31

Oggetto

1. Il contribuente ha il diritto di richiedere il parere preventivo dell'Ente, nella persona del responsabile dell'Ufficio Tributi, sulla corretta applicazione delle norme.

Art. 32

Materie oggetto d'interpello

1. Possono essere proposte, direttamente dai contribuenti interessati, o dai CAAF e dagli studi professionali per conto degli utenti, domande attinenti qualsivoglia questione appartenente alla materia dei tributi comunali
2. Le domande devono essere inoltrate per iscritto al Comune, che, all'atto del ricevimento, provvede alla relativa registrazione al protocollo.
3. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze stabilite dalle norme e dai regolamenti in vigore.

Art. 33

Procedura ed effetti

1. Il Comune deve rispondere entro 120 giorni dal ricevimento della domanda;
2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative. Nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune.
4. Nel caso di mutamento di parere, rispetto ad una risoluzione fornita in precedenza, vige il divieto di recupero del tributo e di applicazione di sanzioni ed interessi.

CAPO IX ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 34

Oggetto dell'adesione.

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. È ammessa l'adesione parziale, con riferimento solo ad alcuni degli immobili oggetto di accertamento.

Art. 35

Ambito dell'adesione

1. L'accertamento con adesione può intervenire per tutti i tributi comunali ed è applicabile esclusivamente per accertamenti d'ufficio, non si estende agli atti di mera liquidazione, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione

tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

3. L'accertamento può essere definito anche con adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. La definizione ha effetto per i tributi dovuti, indicati in ciascuna dichiarazione, denuncia o comunicazione che ha formato oggetto di imposizione. Se un atto contiene più disposizioni non derivanti, per loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse costituisce oggetto di definizione, solo nel caso sia soggetta ad autonoma imposizione. Sono escluse adesioni parziali, riguardanti singole fattispecie contenute nello stesso atto, denuncia o dichiarazione oggetto dell'invito ad aderire.
5. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
6. Richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi dei successivi articoli per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

Art. 36

Competenza

1. Competente alla definizione è il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi preposto alla funzione di accertamento.
2. Nel caso la funzione di accertamento sia stata affidata a terzi, il potere di definire gli accertamenti È attribuito al concessionario, nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 37

Avvio del procedimento

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - il responsabile del procedimento o il suo delegato competente alla definizione;
 - il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. L'invito ha carattere informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire Alla proposta formulata dall'ufficio.

Art. 38

Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica.
In presenza di più obbligati deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati, al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.
2. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

3. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la Possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 39

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, produce l'effetto di sospendere, per tutti e per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, salvo comunicazione scritta o telefonica delle ragioni che hanno determinato l'impossibilità a comparire.

Art. 40

Richiesta di rinvio

1. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
2. Il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente e le esigenze di operatività dell'ufficio, può rinviare l'incontro, per una sola volta, ad altra data. A tal fine invia apposita comunicazione al soggetto interessato.
3. Nel caso si verifichi la mancanza del contribuente nel giorno stabilito il funzionario prosegue la procedura per l'accertamento.

Art. 41

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio Redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 42

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 30 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al

- contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale.
 4. Il responsabile, valutata la richiesta, emette un provvedimento motivato nel quale saranno indicate le generalità del soggetto, l'ammontare dell'obbligazione, le scadenze delle rate e l'importo di ciascuna comprensiva degli interessi legali.
 5. La dilazione di pagamento può essere concessa fino ad un massimo di 72 rate mensili, con con'applicazione degli interessi legali sulle rate successive alla prima e secondo il seguente schema: - Ammontare del debito n. rate mensili -

Per debiti superiori ad euro fino ad euro 1.000,00	n° 4 rate mensili
Per debiti superiori ad euro 1.000,00 fino ad euro 2.000,00	6
Per debiti superiori ad euro 2.000,00 fino ad euro 3.000,00	12
Per debiti superiori ad euro 3.000,00 fino ad euro 4.000,00	24
Per debiti superiori ad euro 4.000,00 fino ad euro 10.000,00	36
Per debiti superiori ad euro 10.000,00 fino ad euro 15.000,00	48
Per debiti superiori ad euro 15.000,00 fino ad euro 20.000,00	60
Per debiti superiori ad euro 20.000,00	72

6. Il mancato pagamento di n. 4 rate consecutive comporta la perdita della concessione della dilazione, e l'immediata iscrizione delle rate residue non pagate nei ruoli coattivi che saranno riscossi tramite l'Agente di riscossione competente per territorio incaricata dal Comune.
7. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad euro **15.000,00** il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo dell'ultima rata.

Art. 43

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha Formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto Ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad Sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 44

Criteri di graduazione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge .
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la Mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.
5. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi e delle agevolazioni stabiliti dalla legge D.Lgs. nn. 471, 472, 473 del 18.12.1997, come modificati dal D.Lgs. 05.06.98, n. 203 per le varie fattispecie di violazioni, i criteri generali per la graduazione delle sanzioni amministrative tributarie sono così contemplati:
 - a) omesso, tardivo, insufficiente pagamento Art. 13 D.Lgs. n. 471/97: misura sanzionatoria fissa calcolata sull'ammontare del tributo;
 - b) omissione totale di pagamento e dichiarazione Artt. 12,13,14 D.Lgs. n. 473/97:
 - b1. se sanata spontaneamente dal contribuente, la misura sanzionatoria è quella minima;
 - b2. se accertata dall'ufficio, la misura sanzionatoria è quella massima;
 - b3. se accertata dall'ufficio, tenendo conto del danno economico dell'ente, della personalità del trasgressore Art. 7 D.Lgs. n. 472/97, della sua situazione economica e sociale e dell'atteggiamento di collaborazione con l'ufficio, la misura sanzionatoria è intermedia;
 - c) infedele dichiarazione e parziale versamento:
 - c1. se sanata spontaneamente dal contribuente, la misura sanzionatoria è quella minima;
 - c2. se accertata dall'ufficio, la misura sanzionatoria è quella massima;
 - c3. se accertata dall'ufficio tenendo conto del danno economico dell'ente, della personalità del trasgressore, della sua situazione economica e sociale e dell'atteggiamento di collaborazione con l'ufficio, la misura sanzionatoria è intermedia;
 - d) omissioni o errori che non incidono sulla determinazione del tributo: la misura sanzionatoria è quella minima in tutti i casi.
6. Spetta al Funzionario responsabile del tributo valutare i criteri di graduazione della sanzione tenendo conto, oltre che della personalità del trasgressore, anche dei criteri generali per la graduazione.

TITOLO II

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

Art. 45

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente titolo integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.
3. Le norme del presente titolo sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le Procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 46

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso, così come definito dal Successivo articolo 47, di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 47

Definizione di fabbricati e aree fabbricabili

1. Ai fini dell'imposta di cui al precedente articolo 46:

- a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione o quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel successivo articolo 58 comma 3, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Nel caso di comunione tale condizione si considera soddisfatta, nei confronti di tutti i contitolari, solo quando le quote appartenenti a coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, così come definiti dall'articolo 58 del D. Lgs. 446/1997, risultino almeno pari al 50%. La presenza delle condizioni richieste dal precedente periodo deve essere comunicata al Comune nelle forme, modalità e termini di cui al successivo articolo 60;
- c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli, e pertanto restano al di fuori del campo di applicazione dell'imposta, i terreni incolti o comunque non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile, i piccoli appezzamenti di terreno, condotti da non imprenditori agricoli, a condizione che l'estensione dei terreni complessivamente condotti a qualsiasi titolo non sia superiore a mq. 3.500. La presenza delle condizioni richieste dal presente articolo per l'esclusione dei terreni agricoli dal campo di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili deve essere comunicata al Comune nelle forme, modalità e termini di cui al successivo articolo 60.

Art. 48

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al precedente art. 46, ovvero titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, concessione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di Fabbricati di dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o

- Agenzie Pubbliche, l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

Art. 49

Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui al precedente art. 46 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui al precedente art. 46 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente art. 48, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art. 50

Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al precedente art. 46.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché le rivalutazioni stabilite con atto normativo generale.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazione dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo dell'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 504/1992; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel precedente comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo Gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri di eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, con deliberazione della Giunta comunale da adottarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la valutazione, il Comune determina i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili distintamente per tipo di zona. In assenza di deliberazione si intendono confermati per l'anno successivo gli ultimi valori deliberati dalla giunta comunale. Non sono

sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dal Comune con il provvedimento su indicato.

6. In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
7. In caso di demolizione del fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure nel caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art.31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.
8. Per i terreni agricoli, il valore è calcolato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione e aumentato del 25%, un moltiplicatore pari a settantacinque.
9. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge 1089/1939 la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art.5, comma 2, del D. Lgs 504/1992.
Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per le quali la consistenza è Espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma la consistenza in metri quadrati deve essere trasformata in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a 16 mq. e dividendo la superficie complessiva per il coefficiente predetto, con arrotondamento al mezzo vano.

Art. 51

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. L'aliquota è stabilita con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro il 31 dicembre di Ogni anno, con effetto per l'anno successivo, salvo proroghe stabilite per legge e salvo quanto Disposto dall'art. 54 del D. Lgs. 446/1997 e successive modificazioni. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si intende confermata l'aliquota applicata nell'esercizio finanziario precedente, ferma restando la disposizione di cui all'art. 251 del D. Lgs. 267/2000;
2. L'aliquota deve essere deliberata, salvo diversa disposizione di legge, in misura non inferiore al 4 Per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.
4. Le deliberazioni concernenti la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) sono pubblicate per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 52

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, nonché dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
 - fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a F/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973,

n.601, e successive modificazioni;

- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibili con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati ad attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente al periodo in cui sono stati adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- i terreni incolti o abbandonati, nonché i terreni sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale (cosiddetti orticelli) avente una estensione massima di mq.1000;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte dirette sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
- Inoltre sono esenti da detta imposta, le ONLUS-Organizzazione non lucrative di utilità sociale, di cui all'art. 10 del D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460. l'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha una decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno successivo dall'invio della comunicazione durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 53

Riduzioni d'imposta

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dal funzionario responsabile del settore tecnico, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica alla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tributi oppure alla data di presentazione all'ufficio tributi di dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la comunicazione di cui all'art. 60 del presente regolamento.

Art. 54

Nozione di abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente con i suoi familiari, in conformità alle risultanze anagrafiche.

2. Per unità immobiliare si intende la più piccola entità da iscrivere in catasto, alla quale possa essere attribuita un'autonoma rendita catastale. In caso di abitazione principale costituita da due o più unità immobiliari, solamente una potrà essere considerata come abitazione principale; le altre andranno considerate come altri fabbricati con applicazione dell'aliquota deliberata per tale tipologia di immobile.

Art. 55

Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

1. Sono equiparate all'abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota e detrazione:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b) gli alloggi regolarmente assegnati dall'ex Istituto Autonomo Case Popolari – I.A.C.P.;
 - c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;
 - d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
 - e) le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado da essi adibite ad abitazione principale. L'equiparazione può essere limitata anche alla sola applicazione dell'aliquota agevolata prevista per le abitazioni principali e non anche della detrazione.
2. La presenza delle condizioni richieste dal presente articolo per l'equiparazione delle suddette Unità immobiliari alla disciplina dell'abitazione principale deve essere comunicata al Comune nelle forme, modalità e termini di cui al successivo articolo 60.

Art. 56

Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per la sola unità adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso.
2. Con deliberazione di Giunta, la detrazione di cui al comma precedente, può essere elevata fino a € 258,23, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. La giunta comunale, sentita la competente commissione consiliare, con sua delibera ha facoltà di aumentare la detrazione sino ad € 258,30 limitatamente alla categoria di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio economico-sociale così come individuate con la medesima deliberazione e sulla base di predeterminati criteri.
4. La Giunta Municipale annualmente stabilisce la graduazione dell'imposta ed ulteriori Agevolazioni espressamente non previste nel presente titolo, compatibilmente con gli equilibri di bilancio.

Art. 57

Pertinenze delle abitazioni principali

1. Agli effetti dell'applicazione della medesima aliquota dell'abitazione principale e della detrazione nei limiti di cui al successivo comma 4, si considerano parti integranti dell'abitazione principale stessa le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente al servizio della predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intendono per pertinenza i locali censiti catastalmente con la Categoria C/2, C/6 o C/7 che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel

quale sita l'abitazione principale o appartengano ad altri corpi immobiliari posti nelle immediate vicinanze anche con accesso in vie diverse.

3. Si considera, altresì, pertinenza dell'abitazione principale ancorché non ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita il locale censito catastalmente con la categoria C/2, C/6 o C/7 e limitatamente ad un solo locale (rientrante in una di dette categorie) per abitazione principale.
4. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
5. La presenza delle condizioni richieste dal presente articolo per l'assimilazione della disciplina Delle pertinenze a quella dell'abitazione principale deve essere comunicata al Comune nelle forme, modalità e termini di cui al successivo articolo 60.

Art. 58

Terreni agricoli condotti direttamente

1. I terreni agricoli posseduti da agricoltori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro Attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 25.822,85 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente Euro 25.822,85 e fino a Euro 61.974,83;
 - b) del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente Euro 61.974,83 fino a Euro 103.291,38;
 - c) del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente Euro 103.291,38 e fino a Euro 129.114,23.
2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma 1 medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati ai soggetti e al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e alle quote di possesso
3. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9/1963, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 59

Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal precedente art. 48 per anni solari proporzionalmente Alla quota ed ai mesi dell'anno nel quale si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nel precedente art. 48 devono effettuare il versamento dell'imposta Complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata

versata. E' in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno.

- 3.L'imposta dovuta ai sensi del precedente comma deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario ovvero su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune ovvero direttamente presso la tesoreria medesima oppure tramite il sistema bancario. Gli importi sono arrotondati in centesimi di Euro, secondo le disposizioni previste in materia.
- 4.Nel caso di immobili di più contitolari, i versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un solo contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri (anche qualora la comunicazione presentata non sia congiunta) purchè la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile dichiarato.
- 5.Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente la data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita.
Il versamento deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile; entro lo stesso termine deve essere presentata la comunicazione di cui al successivo art. 60.
- 6.Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di multiproprietà, il versamento dell'ICI è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.
- 7 L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma precedente, con addebito nel rendiconto annuale.

Art. 60

Comunicazione

1. L'obbligo della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4, del D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504, è eliminato. Il contribuente deve produrre, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è verificato l'evento acquisitivo, modificativo o estintivo della soggettività passiva ovvero una modificazione dei dati ed elementi cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, una comunicazione con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata. Detta comunicazione deve contenere gli elementi identificativi dell'unità immobiliare interessata allegandone debita e relativa documentazione. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata comunicazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art.1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

Art. 61

Accertamento

- 1 .Il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'obbligazione, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi. Non si farà luogo all'emissione di avviso di accertamento qualora l'importo da versare,

- comprensivo delle sanzioni nonché degli interessi, se dovuti, risulti inferiore a Euro 12,00.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare a contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
 3. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati in correlazione con quanto indicato al comma 7 dell'art.18. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
 4. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 218/1997 e secondo le modalità previste dal Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali.

Art. 62

Disciplina dei controlli

1. Il Funzionario responsabile del tributo proporrà al Responsabile del Settore Finanziario l'adozione di tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero dell'economia e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Art. 63

Funzionario Responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un Funzionario responsabile del tributo, ritenuto idoneo per le sue capacità, per il titolo di studio che possiede o per l'esperienza acquisita, cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. In particolare il Funzionario responsabile:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, liquidazione, accertamento, riscossione e applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti ed ogni altro atto gestionale;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) provvede a trasmettere controdeduzioni, informazioni, valutazioni e quanto altro necessario per il contenzioso;
 - f) esercita il potere di autotutela e sottoscrive gli atti di accertamento con adesione;
 - g) verifica e controlla l'attività dei terzi cui sia stata eventualmente affidata la gestione del tributo;
 - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti.
2. In ogni caso il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione concernenti l'imposta è espresso dal Responsabile del servizio finanziario.

Art. 64

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 59 del presente regolamento, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato

emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al DPR 46/1999 e successive modificazioni ovvero mediante decreto ingiuntivo di cui al R. D. n. 639/1910; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

2.E' ammessa la cessione del credito tributario a norma dell'art. 76 della legge 21 novembre 2000, n.342.

Art. 65 **Rimborsi**

1.Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella

misura indicata nel regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta, così come stabilito dal successivo articolo 25, limitatamente all'imposta pagata, maggiorata negli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente i cinque anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

2.Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non è superiore a Euro 12.00.

Art. 66 **Sanzioni ed interessi**

1. Per la minor imposta versata è applicata, altresì, la sanzione amministrativa del 30 per cento.
2. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura indicata nel regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali.
3. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dal Funzionario responsabile del tributo.

Art. 67 **Contenzioso**

1.Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il decreto ingiuntivo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D. Lgs 546/1992 e successive modificazioni.

Art. 68 **Compensi incentivanti**

1. Il Comune può attribuire al personale addetto all'ufficio tributi compensi incentivanti collegati al raggiungimento dei prefissati obiettivi di gettito, anche con riferimento al recupero dell'evasione. A tal fine è istituito un fondo per l'erogazione di compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, il cui ammontare è stabilito in relazione al raggiungimento dei prefissati obiettivi di gettito e in percentuale rispetto al recupero d'imposta effettuato.
2. La Giunta comunale determina l'ammontare del fondo ed i criteri per l'erogazione.

Art. 69

Rimborso dell'imposta per sopravvenuta in edificabilità

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili, entro il termine di tre anni dal giorno in cui è stata pubblicizzata, nelle forme di legge, la divenuta inedificabilità.

Il rimborso spetta, limitatamente all'imposta pagata maggiorata degli interessi nella misura legale, dall'ultimo acquisto per atto fra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente i dieci anni. Può farsi luogo al rimborso solo alle seguenti condizioni:

- a) il vincolo di inedificabilità deve perdurare per almeno tre anni;
- b) non devono essere state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di alcun tipo di intervento;
- c) il vincolo di inedificabilità deve avere caratteristiche di definitività.

Art. 70

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento troveranno applicazione:

- a) Le leggi nazionali e regionali con particolare riferimento al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e sue successive integrazioni e modificazioni;
- b) Lo Statuto comunale;
- c) I regolamenti comunali.

Art. 71

Entrata in vigore

1. È abrogato il precedente regolamento comunale per l'imposta comunale sugli immobili ed ogni altra norma incompatibile con il presente regolamento.

2. Le norme del presente regolamento entrano in vigore dal 01.01.2006.

TITOLO III

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art. 72

Gestione del servizio

1. Il Comune provvede, ai sensi delle disposizioni contenute nel D. Lgs 507 del 15.11.1993, al servizio di raccolta, trasporto, deposito e smaltimento dei rifiuti urbani interni derivanti dai locali e dalle aree coperte e scoperte a qualsiasi uso adibiti.

2. Il servizio viene svolto con le modalità e nelle località del territorio comunale secondo quanto previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 22 del 05.02.1997 e stabilite dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 73

Istituzione della tassa.

1. Per il servizio di cui all'art. 1 è istituita dal Comune l'apposita tassa annuale prevista dall'art. 58 del D. Lgs 507 del 15.11.1993.

2. La tassa sarà applicata con tariffe differenziate secondo le categorie d'uso, come risultano dal

prospetto allegato al presente regolamento.

3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana, come stabilito dall'art. 61 comma 3 Bis del D.Lgs.507/93, un importo nella misura del 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7, del D. Lgs. 22/97.

Art. 74

Definizione dei rifiuti solidi urbani interni

1. I rifiuti solidi urbani interni sono:

- a) i rifiuti non ingombranti prodotti in locali facenti parte di fabbricati e in aree coperte e scoperte a qualsiasi uso adibite;
- b) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- c) i rifiuti speciali considerati assimilati, qui di seguito elencati:
 - Imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica o cellophane;
 - Cassette, pallets;
 - Accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
 - Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 - Paglia e prodotti di paglia;
 - Scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
 - Fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palabile;
 - Ritagli e scarti di tessuto di fibra sintetica, stracci e iuta;
 - Feltri e tessuti non tessuti;
 - Pelle e similpelle;
 - Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - Rifiuti ingombranti;
 - Imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali e simili;
 - Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
 - Manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - Nastri adesivi;
 - Cavi e materiale elettrico in genere;
 - Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali per esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, sanse esauste e simili;
 - Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura.....) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);
 - Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - Accessori per l'informatica.

Art. 75

Soggetti passivi della tassa.

1. La tassa è dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali o aree coperte o scoperte a qualsiasi uso adibiti, come precisato negli articolo che seguono.
- 2 Per le abitazione extra urbane e gli altri fabbricati con aree scoperte di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art.1 comma 2 fermo rimanendo l'obbligo di usare il servizio per il conferimento dei rifiuti, la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa intera prevista dall'art. 59, comma 2, del D. Lgs. 507/93.

Art. 76

Soggetti responsabili della tassa.

1. Per le abitazioni e relative pertinenze la tassa è accertata nei confronti dell'intestatario scheda, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali.
2. Per i locali destinati ad autorimesse private, box e posti auto la tassa è dovuta dall'occupante.
3. Per gli immobili locati in modo saltuario od occasionale per periodi inferiori ai due anni, la tassa è dovuta dal proprietario ovvero dal titolare del diritto reale di godimento su tali immobili: in caso di subaffitto, dal primo affittuario.
4. Gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni sono assoggettati alla tassa sotto la ragione o denominazione sociale con la solidale responsabilità di coloro che usano in comune i locali e le aree in oggetto della tassa.
5. Il soggetto che gestisce i servizi comuni nel caso di locali in multiproprietà è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte ad uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

Art. 77

Commisurazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree serviti in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi, in base alla produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti ed al costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte.
Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadro non si computano, quelle superiori si arrotondano al metro quadrato.
3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o per quantità a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono pertanto soggette alla tassa:

- a) Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni. Di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei

semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi siti dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.

- b) Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque dal Comune non assimilati per qualità o quantità a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 62, comma 3, ultimo periodo, del D. Lgs. 507 del 15.11.1993, per le seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi si applica, rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, la percentuale di riduzione della superficie a fianco di ciascuna indicata:

ATTIVITA' PERCENTUALE DI DETASSAZIONE

MACELLERIE 20% - FALEGNAMERIE (SENZA VERNICIATURA) 10%
FALEGNAMERIE (CON VERNICIATURA) 30% - AUTOCARROZZERIE 30%
AUTOFFICINE MECCANICHE 30% - ELETTRAUTO 20% - LAVANDERIE 10%
OFFICINE METALMECCANICHE 30% - VERNICIATURA 60%
GALVANOTECNICI E TRATTAMENTO METALLI 60%
LABORATORI ODONTOTECNICI E STUDI DENTISTICI 20%
LABORATORI LITOTIPOGRAFICI 20%
LABORATORIO VETRI E SPECCHI 20%
DISTRIBUTORI CARBURANTE, AUTOLAVAGGI 10%
PRODUTTORI DI ALLESTIMENTI O INSEGNE 15%
SANIFICAZIONE AMBIENTALE 25%

Per eventuali attività non considerate si fa riferimento a criteri di analogia, con l'impegno di integrare e/o modificare la suesposta tabella in caso di nuove e specifiche attività.

- c) Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
- d) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n. 527 del 1988 come convertito con legge n. 45 del 1989, adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili. Sono invece soggetti alla tassa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tassa.
- e) Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o quantità a quelli urbani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tassa di cui alle precedenti lettere

- a), b) ed e), devono presentare al settore tributi la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o quantità a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal comune per qualità o quantità a quelli urbani, derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata dalla copia della documentazione prescritta, in base alla specifica tipologia di rifiuto, dal decreto legislativo 05.02.1997, n. 22 e successive modificazioni (in questo caso il contribuente dovrà esibire la fattura di vendita o altra idonea documentazione). Copia della documentazione sarà trasmessa a cura del settore tributi al servizio igiene ed ambiente del comune per i controlli di competenza.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o

professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 78

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad Anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al Settore tributi dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata e debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 79

Accertamenti - Riscossione – Contenzioso

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 64, comma 2 2, del D. Lgs. 507/93, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la Gestione del tributo di cui all'art. 74 del D. Lgs. 507/93 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di scadenza.
5. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di

provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

6. La tassa (compresi gli importi dovuti a seguito di accertamenti) può essere corrisposta mediante versamento al concessionario della riscossione a norma dell'art. 71 del D. Lgs. 507/93 ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario ovvero su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune ovvero direttamente presso la tesoreria medesima oppure tramite il sistema bancario.
- 7 Per quanto riguarda il contenzioso si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. 546 del 1.12.1992 e successive modificazioni.

Art. 80

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità

rimangono invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1 dell'art. 73 del D. Lgs. 507/93, all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 63, comma 3, del predetto D. Lgs. 507/93, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio.
4. La denuncia, da farsi su apposito modello disponibile presso il servizio tributi comunale, deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale.
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza.
 - c) per gli Enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali.
 - d) l'ubicazione e la superficie di singoli locali e delle aree e l'uso a cui sono destinati.
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree.
 - f) la provenienza.
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati e del rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
6. L'iscrizione anagrafica nel Comune vale anche ai fini della tassa come denuncia di occupazione dei locali ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs 507/1993 ai soli fini di abitazione civile e per la superficie risultante nell'archivio toponomastico del Comune.

Art 81

Tassa giornaliera di smaltimento

1. E' istituita ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs 507/1993, come sostituito dalla lettera g) dell'art. 3, comma 68 della Legge 28 dicembre 1995, n° 549, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono

temporaneamente con o senza autorizzazione locali od aree pubbliche, di uso pubblico, od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. Per temporaneo, ai fini dell'applicazione della presente disposizione si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, aggiornata dell'importo percentuale del 50%.
4. Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche con le modalità previste dall'art. 50 del D. Lgs. 507/93.
5. Il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia in caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto di accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Art. 82

Riduzioni

1. Sono sottoposte a tassazione le superfici scoperte operative mentre sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili.
2. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante: 33%
 - b) coltivatori diretti o braccianti agricoli che occupino la parte abitativa della costruzione rurale: 30%
 - c) locali non adibiti ad abitazione, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 20%
 - c/1) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in dotazione o comodato, salvo accertamento da parte del Comune.
 - d) utenze, che risieda o abbia dimora per più di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale: 25%
 - e) abitazioni di categoria catastale A4 – A5 – A6, se utilizzate esclusivamente da due persone il cui reddito complessivo sia costituito oltre che dalla eventuale rendita catastale dell'immobile adibito ad abitazione, da due sole pensioni sociali dell'Inps e/o da pensioni integrate al trattamento minimo e/o da pensioni delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi; in quest'ultimo caso il diritto spetta a condizione che l'ammontare della pensione non superi il tetto della pensione integrata al trattamento minimo: 50% per i proprietari, 70% per gli inquilini
 - f) attività produttive, commerciali e di servizio per le quali gli utenti dimostrino di avere avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani. L'avvio al recupero è dimostrato mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. La riduzione sino ad un massimo del 50%, viene graduata sulla base del quantitativo dei rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in rapporto a quello previsto dal valore mediano dei coefficienti potenziali di produzione di cui alla tabella 4a, allegato 1, del DPR 158/99 relativo all'attività del contribuente. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta lo sgravio dell'importo sulla misura della tassa dovuta per l'anno successivo. Sono soggette a tassazione ordinaria tutte le superficie delle utenze non domestiche ove non si producono, di regola, rifiuti speciali tossici o nocivi ovvero assimilati agli urbani.
 - g) attività produttive, commerciali e di servizio, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti di almeno il 25% rispetto ai coefficienti di produttività specifica dell'attività ovvero un

pretrattamento volumetrico, selettivo, o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con un abbattimento del 20% nella prima ipotesi e del 10% nella seconda.

- h) nel caso di locali in cui vengono prodotti rifiuti assimilati a quelli urbani che, secondo quanto previsto dal regolamento del servizio di nettezza urbana, non possono essere conferiti secondo il sistema ordinario, viene applicata una percentuale di riduzione, rispetto all'intera superficie dei locali in questione, fino al 70% e corrispondente agli oneri sostenuti e dimostrati, per il conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste dal "Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili".
3. La riduzione di cui al punto 2a, 2b, 2c, 2d e 2e sarà concessa dal Comune a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza delle condizioni richieste con effetto dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza medesima. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'applicazione dell'agevolazione. In difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
4. La riduzione di cui al punto 2f sarà concessa a domanda degli interessati. A tal fine essi dovranno presentare al servizio tributi comunale idonea documentazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la tassa. E' considerata equivalente all'attività di recupero la cessione ad altra impresa, perché ne costituisce fattore di produzione o comunque di riciclo, dei residui di lavorazione costituenti rifiuti assimilati agli urbani. In questo caso il contribuente dovrà esibire la fattura di vendita o altra idonea documentazione.
5. La riduzione di cui al punto 2g sarà concessa a domanda degli interessati previa favorevole attestazione del responsabile del servizio igiene e ambiente. L'agevolazione avrà effetto dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza medesima. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'applicazione dell'agevolazione. In difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
6. La riduzione di cui al punto 2h sarà concessa a domanda degli interessati previa favorevole attestazione del responsabile comunale del servizio igiene e ambiente.

Art. 83

Esenzioni – Esclusioni

1. Sono esenti dalla tassa:
- a) i locali e le aree utilizzati direttamente dal Comune.
- b) gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad uso di abitazione od a usi diversi da quello del culto (sacrestie, asili, ricreatori, attività di qualunque genere).
- c) i locali e le aree utilizzate dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute dalla Regione Puglia o iscritte nell'apposito Albo regionale.
- d) l'abitazione principale e relative pertinenze occupate da soggetti che versano in situazioni di particolare disagio economico-sociale individuate con delibera di giunta, sentita la competente commissione consiliare, sulla base di predeterminati criteri.
- e) abitazioni di categoria catastale A4 – A5 – A6, se utilizzate esclusivamente da famiglie composte da una o due persone il cui reddito complessivo sia costituito, oltre che dalla eventuale rendita catastale dell'immobile adibito ad abitazione, da una sola pensione sociale dell'Inps e/o da una pensione integrata al trattamento minimo e/o da una pensione delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi; in quest'ultimo caso il diritto spetta a condizione che l'ammontare della

pensione non superi il tetto della pensione integrata al trattamento minimo. L'esenzione sarà concessa dal Comune a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza delle condizioni richieste con effetto dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza medesima. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'applicazione dell'agevolazione. In difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

f) i locali e le aree per le quali l'esenzione sia espressamente prevista dalle leggi vigenti.

2. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti Organi di Stato Esteri.

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista norma delle leggi vigenti.

c) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua ed energia elettrica).

L'esclusione dovrà essere richiesta al Comune e debitamente documentata. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'applicazione dell'esclusione. In difetto si provvede al recupero del tributo e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 84

Modalità di controllo

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 73 del D. Lgs. 507/1993 ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio egli effetti della corretta applicazione della tassa il Comune può:

a) invitare il contribuente e/o proprietario, ovvero l'Amministratore degli immobili o delle aree soggette alla tassa ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali o delle aree scoperte.

b) utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini d'altro tributo.

c) richiedere ad uffici pubblici ed utilizzare dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. Gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale incaricati della rilevazione della materia imponibile possono accedere, previo avviso di almeno cinque giorni secondo le modalità del già ricordato art. 73 del D. Lgs. 507/1993 agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione, della destinazione d'uso e della misura delle superfici.

3. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del C. C..

Art. 85

Funzionario responsabile

1. Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, affidando al responsabile dell'ufficio tributi tutta l'attività amministrativa, istruttoria e di controllo.

2. Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 86
Sanzioni

1. Per le omissioni di cui all'art. 76 del D. Lgs 507/1993 la sanzione viene irrogata dal Funzionario responsabile di cui all'art. 74 del D. Lgs. 507/93 sulla base dei criteri stabiliti con D. Lgs. 472/97.

Art. 87
Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicano le leggi e i regolamenti Vigenti in materia.

Art. 88
Entrata in vigore

1. E' abrogato il precedente regolamento comunale per l'applicazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed ogni altra norma incompatibile con il presente regolamento.
2. Le norme del presente regolamento entrano in vigore dal 01.01.2006.

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI CATEGORIE D'USO AI FINI
DELLA GRADUAZIONE DELLE TARIFFE**

**CATEGORIA
DENOMINAZIONE**

Cat. I - ABITAZIONI PRIVATE E RELATIVE PERTINENZE.

Cat. I/a - LOCALI ADIBITI AD ABITAZIONE SINGLE

**Cat. II - LOCALI DESTINATI AD UFFICI IN GENERE, AGENZIE, STUDI
PROFESSIONALI**

Cat. III - ISTITUTI DI CREDITO

**Cat. IV - ALBERGHI, RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, BAR,
NEGOZI, PASTICCERIE, PUB, GELATERIE, PESCHERIE, MACELLERIE,
GENERI ALIMENTARI ORTOFRUTTA, FIORI E PIANTE, EDICOLE,
FARMACIA, TABACCHERIE, DISCOTECHE, NIGHT CLUBS. MERCERIA**

Cat. V - LABORATORI ARTIGIANALI

Cat. VI - COLLEGI, CASE DI CURA E DI RIPOSO, CONVITTI E SIMILI

Cat. VII - ASSOCIAZIONI SPORTIVE, SINDACALI, CULTURALI, POLITICHE

Cat. VIII - SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE

Cat. IX - UFFICI DI STABILIMENTI ED EDIFICI INDUSTRIALI.

Cat. X - DISTRIBUTARI DI CARBURANTE

TITOLO IV
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 89

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterne delle pubbliche affissioni.

Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni in conformità a quanto disposto da capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 90

Ambito territoriale di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art.66 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:

dal Capo I del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507;

dall'art. 23 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 13 del D.Lgs 10 settembre 1993, n. 360;

dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

dall'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

dall'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089;

dalla legge 18 marzo 1959, n. 132 e dall'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;

dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili di forme di pubblicità esterna.

Art. 91

Gestione del servizio

La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica imprenditoriale, è effettuata dal Comune in economia diretta.

La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 92

Funzionario responsabile

1. Il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione il nominativo del Funzionario responsabile.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 93

Entrata in vigore del regolamento- disciplina transitoria

1. Fino all'entrata in vigore del presente regolamento si osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni:
 - dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360; dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; dalle altre norme di legge e regolamentari tuttora vigenti che disciplinano l'effettuazione della pubblicità esterna e che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.

CAPO II DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 94

Disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali provinciali o statali nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.
3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi.
4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs n. 507/1993, a seconda della loro natura.

Art. 95

Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n.1497.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1° giugno 1939, n.1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze è vietato collocare i cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt. 131,134,135, e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.
4. Lungo le strade in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice Della strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 Settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495.
5. All'interno del centro abitato non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e urbanistici che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi.
6. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, provvedimenti e sanzioni appropriate.

Art. 96

Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione.

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall'art. 23 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n.360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3°, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
2. All'interno del centro abitato:
 - a) l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal terzo comma dell'art. 101 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall'art. 98 del presente regolamento.
 - b) per la dimensione dei cartelli si osservano le disposizioni contenute nell'art. 48 del D.P.R. n. 495/1992;
 - c) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
4. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
5. La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma dell' art. 74 all'interno del centro abitato è soggetta ad autorizzazione del Comune

che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento.

Per la installazione di mezzi pubblicitari luminosi nel centro abitato si osserva la procedura prevista dal quinto comma dell'art. 72.

6. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore di m. 2 dal piano di accesso agli edifici e superiore a m. 1,5 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.

Art. 97

Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in :

- a) pubblicità ordinaria;
- b) pubblicità effettuata con veicoli;
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
- d) pubblicità varia.

2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.

Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".

E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:

- pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
- pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II.
5. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
6. La pubblicità varia comprende:
 - a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";
 - b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni,

fumogeni, compresa quella eseguita su specchi d'acqua di seguito definita " pubblicità da aeromobili";

c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";

d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante"

e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

Art. 98

Autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.

2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza dell'Ufficio Tributi, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285.

3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda in carta da bollo presso l'ufficio comunale, in originale e copia, allegando:

a) una auto-attestazione, redatta ai sensi del D.Lgs. 445/2000, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità; nel caso in cui il mezzo pubblicitario sia luminoso il soggetto interessato deve dichiarare che lo stesso non abbia intensità superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque non provochi abbagliamento;

b) un bozzetto od un disegno, scala 1:20, del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato, dei colori utilizzati;

c) una planimetria, scala 1:500, con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo e una planimetria, scala 1:200, della zona di installazione del mezzo;

d) una fotografia del punto in cui si intende collocare l'impianto o un fotomontaggio con vista frontale dell'impianto di cui si chiede l'installazione;

e) il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.

4. Nel caso in cui la domanda di cui al comma 3 contenga la richiesta di posizionamento e installazione di più mezzi pubblicitari, per ciascuno di essi dovranno essere presentati separatamente gli allegati di cui ai punti a) b) c) d) del comma 3. In caso contrario è necessaria la presentazione di tante domande quanti sono gli impianti da installare.

5. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 60 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

6. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495.

Art. 99

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
adempire nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
- 2 In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati,
ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

CAPO III

IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 100

Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.
2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti.
La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di Pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 97, commi 2, 4 e 6 del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 102.
3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale.
4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro nominato dal Sindaco e costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale. Se il servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano è sottoposto ai pareri delle Commissioni Edilizia e del Territorio, che sono dalle stesse espressi entro 30 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere delle Commissioni o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.
- 5 Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 507/1993. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi

impianti.

6. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 101

La pubblicità esterna

1 Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.

2. Nell'interno del centro abitato il piano prevede, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario:

- a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 96. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
- b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
- c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandiere e simili.

3. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonchè il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.

Art. 102

Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.

2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art.18 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507, tenuto conto che il Comune appartiene alla V classe, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 90.

3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:

- a) = mq. 31, pari al 35% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale o dal concessionario del servizio.
- b) = mq 59, pari al 65% è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale o dal concessionario del servizio.

4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

- a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
- b) stendardi porta manifesti;
- c) posters per l'affissione di manifesti;
- d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;

- e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
 - f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
 - g) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.
5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.
 6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 95 del presente regolamento.
 7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 96 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495.
 8. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
 - a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
 - b) l'ubicazione
 - c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
 - d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;
 - e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
 9. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
 10. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.
 11. Il Comune ha la facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.
 12. A tutela della pubblica decenza l'Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco, rileverà appositi spazi in cui verranno affissi i manifesti pubblicitari di spettacoli cinematografici. Tali manifesti potranno essere affissi solo ed esclusivamente negli spazi prefissati.

CAPO IV DISCIPLINA GENERALE

Art. 103

Applicazione dell'imposta e del diritto

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 104

Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 2002, il Comune è classificato, in conformità all'art.2 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507, nella classe V[^].
2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta Comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

Art. 105

La deliberazione delle tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro la data di approvazione del bilancio ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno medesimo; in caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero delle Finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dall'adozione.

Art. 106

Categoria delle località

1. Le località del territorio del Comune, che è classificato nella classe V[^] sono suddivise in un'unica categoria:
dell'imposta sulla pubblicità;
del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni commerciali.
2. La Giunta Comunale, entro il 31 ottobre di ogni anno, può deliberare la nuova misura della maggiorazione da applicare alle tariffe della categoria ordinaria per l'anno successivo, entro i limiti stabiliti dalla legge. Quando non sono approvate modifiche, continua ad applicarsi la maggiorazione già in vigore.
Le località del territorio comunale comprese nella categoria ordinaria sono specificate nell'elenco Allegato al presente regolamento, per costituirne parte integrante, sotto la lettera A.

CAPO V

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DISCIPLINA

Art. 107

Presupposto dell'imposta

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b) I messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 108

Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Art. 109

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.
9. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di

cui al comma 5, applicato per ogni impianto.

10 Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

11 L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

Art. 110

Dichiarazione

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 98, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'ufficio comunale su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B, art. 5, D.P.R. 26.10.1972, N. 642, modif. dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955).
- 2 La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito.
- 3 La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.
- 4 Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui all'art. 97, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento (art. 12, 13 e 14 commi 1 e 3, D.Lgs. n. 507/1993), si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 111

Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Entro due anni dalla data in cui è stata - o avrebbe dovuto essere - presentata la dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente tramite messi comunali o a mezzo di raccomandata postale con A.R..
- 2 Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.
3. Nell'avviso devono essere inoltre precisate:
 - l'ufficio comunale emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il numero telefonico;
 - il responsabile del procedimento se diverso dal funzionario di cui al comma 4;
 - il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 31 re 1992, n. 546;
4. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta, con firma apposta sotto tale qualifica e l'indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.

Art. 112

Pagamento dell'imposta e del diritto

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere

commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso le tesorerie comunali, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario anche mediante conto corrente postale.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 110. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.

- 2 L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.
- 3 L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a Euro 1.549,37 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
4. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, con apposito provvedimento di giunta, prorogare i termini di cui al comma 3.
5. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale può essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia direttamente all'ufficio comunale al momento della richiesta del servizio d'affissione. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo del conto corrente postale è allegato alla commissione per l'affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto l'ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario o con sistema automatizzato. Le somme riscosse sono versate alla Tesoreria comunale.
- 5 La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni del D.Lgs. 112/1999 e successive modificazioni, se affidato al concessionario, ovvero secondo le procedure previste dal R.D. 14/04/1910 n.639 così come modificato dal D.L. 24/09/2002, n.209 convertito in Legge 22/11/2002, n.265. Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
- 6.I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni Hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.
7. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera indirizzata al Comune, Ufficio Pubblicità ed Affissioni. Il comune provvede al rimborso nel termine di 90 giorni dalla richiesta.
8. Non si fa luogo al versamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni qualora l'importo di ciascun tributo, senza tener conto di eventuali frazionamenti tra più soggetti, sia inferiore a Euro 10,33.

CAPO VI

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – TARIFFE

Art. 113

Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta comunale nelle misure stabilite dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e secondo quanto disposto dal presente regolamento per l'attuazione del predetto decreto:
 - a) con l'art. 97 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;
 - b) con l'art. 104 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;
 - c) con l'art. 105 per le modalità, i termini e la procedura dell'atto deliberativo;

d) dalle norme di cui al presente capo.

Art. 114

Pubblicità ordinaria

- 1 L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'art. 97, comma 2, del regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita con l'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 109.
- 2 Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'art. 109, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:
 - a) compresa fra mq. 5,5 e mq 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento;
 - b) superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
6. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 10 dell'art. 109.

Art. 115

Pubblicità ordinaria con veicoli

- 1 L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 97, comma terzo, lettera a) del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, determinata con le modalità di cui al precedente art. 110.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art. 114, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.
3. Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.
4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Art. 116

Pubblicità con veicoli dell'impresa

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare:
 - al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatarie che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
 - secondo la tariffa deliberata dalla Giunta comunale in conformità all'art. 13, comma terzo, del D.Lgs. 507/1993.
2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la

pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.

3. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 117

Pubblicità con pannelli luminosi

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art.97, comma quarto, del regolamento si applica indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, dal primo comma dell'art.14 del D.Lgs.n.507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 109.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

Art. 118

Pubblicità con proiezioni

1. L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art.97, quinto comma, del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita dal quarto comma dell'art.14 del D.Lgs.n.507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di cui al precedente comma.

Art. 119

Pubblicità varia

1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:
 - a) con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del comune, dal primo comma dell'art.15 del decreto. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'art.109, commi secondo e settimo, del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;
 - b) da aeromobili sul territorio comunale si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art.15, secondo comma, del decreto;
 - c) con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita dall'art.15, secondo comma, del decreto;
 - d) in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla qualità di materiale distribuito, nella misura stabilita dal quarto comma dell'art. 15 del decreto;

e) a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita dal quinto comma dell'art. 15 del decreto.

2. L'indicazione "decreto", contenuta nei precedenti commi, s'intende riferita al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 120

Imposta sulla pubblicità – riduzioni

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità - avente le caratteristiche e finalità di cui alle lettere b) e c) del terzo comma dell'art.107 del presente regolamento - effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 110, con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata dal Funzionario responsabile. L'autocertificazione è acquisita per la prima dichiarazione e non deve essere ripetuta dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari, restando salva la facoltà da parte del funzionario responsabile di verificare la sussistenza dei requisiti.

3. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti, e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

Art. 121

Imposta sulla pubblicità – esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso nei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;

b) gli avvisi al pubblico:

b1) esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta;

b2) riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;

c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;

d) la pubblicità - escluse le insegne - relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.
- i) ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), della Legge 448/2001, l'imposta non è dovuta anche per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. Se la superficie complessiva delle insegne installate, da parte dell'impresa, supera i cinque metri quadrati, l'impresa è tenuta a versare l'imposta sull'intera superficie.
- l) le targhe esposte dai professionisti presso gli studi purché la superficie risulti inferiore a trecento cm. Quadrati;
2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma – lett. i) l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

CAPO VII

IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 122

Finalità

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 103, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art.20 e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, richiamati nei successivi artt. 103 e 104 del presente regolamento.
3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art.102,c.3,lettera b),nei limiti della capienza degli stessi.
6. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'art.102,c.3, lettera c) del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art.12 del D.Lgs.15 novembre1993,n.507, con applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui al comma terzo del precedente art.91.

7. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su proposta del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di 3 mesi, nei limiti stabiliti per ciascuna classe dall'art.102. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all'art.102. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

Art. 123

Affissioni – prenotazioni - registro cronologico

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto. Quando trattasi di annunci mortuari per i quali è prevista l'affissione di urgenza il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni e la relativa prenotazione possono essere effettuati dal committente entro due giorni dalla data di avvenuta affissione, ovvero entro tre giorni se l'affissione è stata effettuata durante la chiusura degli uffici (sabato e domenica), e comunque entro un massimo di cinque giorni, quando nella settimana ricadano più festività oltre la domenica.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del servizio tiene direttamente o affida ad altri dipendenti il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni 15 giorni, apponendovi il visto, la data e la firma.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta. Oltre all'Ufficio Affissioni, il registro è tenuto anche presso l'ufficio di Polizia Municipale, limitatamente ai giorni per i quali gli uffici comunali sono chiusi al pubblico.
4. Il committente può richiedere espressamente che l'affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, corrispondendo una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

Art. 124

Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
 - b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art. 1124.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su ri utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla

data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.

8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.

9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste.

L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti.

I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.

12. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di Euro 25,82 per commissione.

15. Il Comune può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci funebri, previa accettazione sottoscritta dei medesimi di attenersi alle condizioni poste dal Comune.

16. Gli annunci mortuari sono esclusi dal pagamento del diritto di urgenza previsto dal precedente comma 14;

17. Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

- a) le tariffe del servizio;
- b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
- c) il registro cronologico delle commissioni.

18. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

CAPO VIII

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 125

Tariffe - applicazione e misura

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solidità chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70X100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da 8 e fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.
8. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100%.

Art. 126

Tariffa – riduzioni

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'art. 128;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 120.
3. I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al quarto comma dell'art. 97.
4. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 14 dell'art. 124.

Art. 127

Riduzioni per realizzazione di opere pubbliche

Ai sensi dell'art. 1, comma 86, della L. 28.12.1995 n. 549, in presenza di lavori per la realizzazione di opere pubbliche disposti dal Comune, che comportino la chiusura di pubbliche vie per più di sei mesi, i contribuenti, che hanno esercizi commerciali e artigianali nelle vie oggetto della predetta chiusura,

avranno diritto alla riduzione dell'Imposta sulla pubblicità nella misura del 50%.

La riduzione si chiede presentando apposita domanda in carta libera al Settore Tributi indicando:

- la ragione sociale del contribuente ed il codice fiscale
- l'indirizzo ove ha sede l'attività
- l'indicazione dei lavori svolti con il tempo complessivo della loro durata, come segnalato dagli organi competenti.

La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere presentata a pena di decadenza entro e non oltre un mese dal termine dei lavori.

La riduzione spetta sulla tassa dovuta per l'anno in cui si è verificata la chiusura dei lavori.

In caso in cui il tributo fosse, a tale data, già esatto, il contribuente avrà diritto ad ottenere il rimborso della relativa somma.

Art. 128

Diritto – esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- h) i manifesti concernenti le attività culturali effettuate dalle varie associazioni con il patrocinio del Comune

2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della D.Lgs.267/2000.

3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

CAPO IX SANZIONI

Art. 129

Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 87 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di Euro 51,00.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da Euro 51,00 a Euro 258,00.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura prevista dall'art.16 del presente regolamento

Art. 130

Sanzioni Amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nella sezione I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689 o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da Euro 206,00 a Euro 1.549,00 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10 del D.Lgs. 507/93.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine, entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui al presente regolamento.

CAPO X CONTENZIOSO

Art. 131 Reclami

Gli eventuali reclami da parte degli utenti circa il modo di esecuzione del servizio devono essere presentati per iscritto al Sindaco prima della scadenza della validità dell'affissione.

Il Sindaco provvede ad emettere la decisione in materia, dopo aver assunto le necessarie informazioni e comunque non oltre 60 giorni dal deposito del reclamo.

Art. 132 Giurisdizione tributaria

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.

Art. 133 Procedimento

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

CAPO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 134 Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui al D.P.R. n. 639/1972

1. Il Comune può procedere a rettifica ed accertamento d'ufficio dell'imposta e diritto dovuti vigenti il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, entro il termine di due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata, notificando apposito avviso al contribuente con le modalità di cui all'art. 88 del predetto decreto.

Art. 135 Entrata in vigore – effetti

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di cui al primo comma dell'art. 93, esso sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.

ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO PUBBLICITA'

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito e scopo del Piano

Il Piano disciplina la distribuzione degli impianti pubblicitari su tutto il territorio comunale, con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, alla circolazione e al traffico.

Il Piano disciplina la materia concernente i mezzi pubblicitari collocati nel territorio comunale, nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale contenute nel D.Lgs 30/04/1992, n.285 (nuovo Codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni, nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, DPR 16/12/1992, n. 495, nel Piano territoriale paesistico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28/01/1993, nel D.Lgs 15/11/1993, n.507 e successive modificazioni.

Esso, oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria, si prefigge anche lo scopo, con riferimento all'impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio comunale.

Art. 2

Nozione di centro abitato e di centro storico

Il Piano generale degli impianti disciplina la materia relativa agli impianti pubblicitari in modo diversificato nelle seguenti zone del territorio comunale:

centro storico;

zona esterna al centro storico;

Il centro storico è individuato dallo strumento urbanistico generale (P.R.G.).

La zona esterna al centro storico esistente nel territorio comunale è individuata e delimitata con il presente regolamento.

CAPO II DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA DEFINIZIONI

Art. 3

Mezzi e impianti pubblicitari

Ai fini del presente Piano, per "insegna di esercizio", "preinsegna", "sorgente luminosa", "cartello", "manifesto", "striscione, locandina, stendardo e bandiera", "impianto pubblicitario di servizio", "segno orizzontale reclamistico" e "impianto di pubblicità o propaganda" si intendono i mezzi pubblicitari così come definiti negli articoli seguenti e con le integrazioni ivi indicate.

Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, le bandiere, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati, per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari".

Art. 4

Insegna di esercizio

E' da considerarsi "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede propria che per luce indiretta.

Per pertinenze accessorie, di cui al comma 1, si intendono gli spazi e le aree limitrofi alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa.

In caso di utilizzo delle pertinenze per l'esercizio di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario, ovvero di un supporto pubblicitario unico per più mezzi pubblicitari omogenei per forma, dimensioni e materiali se collocati ad una distanza dalla carreggiata superiore a 3 metri e distanziati fra loro di almeno 20 m.

Le insegne di esercizio si distinguono, secondo la loro collocazione, in:

insegna a bandiera orizzontale (in aggetto da una costruzione);

insegna a bandiera verticale (in aggetto da una costruzione):

insegna frontale;

insegna a tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività produttive, del terziario o a funzioni direzionali;

insegna su palina (insegna collocata su supporto proprio).

Sono equiparate alle insegne di esercizio, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

Art. 5

Preinsegna

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce. supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove di esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Art. 6

Cartello

Si definisce "cartello" il manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi ecc. Può essere luminoso sia per luce propria, che per luce indiretta.

Il cartello può essere collocato su struttura propria (cartello isolato) oppure su supporto esistente (cartello a parete).

Art. 7

Manifesto

Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su appositi supporti, comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

Art. 8

Striscione, locandina, stendardo e bandiera

Si considera “striscione, locandina, stendardo e bandiera” l’elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Oltre al titolo, al luogo ed al periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre su tale mezzo il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.

Art. 9

Segno orizzontale reclamistico

E’ da considerare “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Art. 10

Impianto di pubblicità o propaganda

E’ qualificato “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le rispettive definizioni, come insegna di esercizio, preinsegna, cartello, manifesto, striscione, locandina, stendardo, bandiera, segno orizzontale reclamistico e impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Sono “impianti di pubblicità o propaganda” a titolo esemplificativo:

“targa di esercizio”, ossia la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o marchio, con le caratteristiche previste all’art 25, installata nella sede di esercizio dell’attività o nelle pertinenze accessorie di cui all’art. 4, comma 2, nel caso in cui l’attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria;

“targa pubblicitaria”, cioè la targa di esercizio di cui alla precedente lettera a), quando è posta in luogo diverso da quello in cui ha sede l’esercizio dell’attività e dalle relative pertinenze accessorie, come disciplinata dall’art. 26 del presente Piano;

“bacheca”, ossia la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata all’esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell’attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, per pubblici spettacoli, nonché all’esposizione di messaggi attinenti all’attività commerciale esercitata (menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi, e merce varia);

“tenda o tendone”, ossia il manufatto mobile o semimobile, in tessuto o in materiale simile, posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi;

“impianti fissi per le affissioni”, cioè gli impianti destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie, di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm 70 x 100 e disciplinati, quanto alla loro collocazione, secondo le seguenti tipologie:

“poster”: impianto a muro o collocato a terra con supporti propri, mono o bifacciale;

“stendardo”: impianto bifacciale, collocato a terra su supporto proprio, montato sia orizzontalmente che verticalmente;

“tabella”: cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato a muro;

“impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile”, cioè il manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività e caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o indiretta;

“impianto di insegne o targhe coordinate”, ossia il manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali;

l’“vetrofania”, cioè la riproduzione, su superfici vetrate, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici;

“telo per ponteggi di cantiere” il manufatto mobile posto in aderenza alla copertura dei ponteggi di cantiere, riportante messaggi pubblicitari.

Art. 11

Impianto pubblicitario di servizio

E' definito “impianto pubblicitario di servizio”, qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Art. 12

Sorgente luminosa

E' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

CAPO III

NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

Art. 13

Disposizioni di carattere generale

Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, preinsegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

E' vietata l'installazione di preinsegne e di impianti fissi per le affissioni dirette di manifesti, da parte di privati, su aree private o su beni immobili privati.

E', altresì, vietata la collocazione di spazi pubblicitari su cestini, fioriere, panchine, orologi, rastrelliere per biciclette e transenne parapetonali.

La collocazione di insegne di esercizio è vietata sui parapetti di balconi e dentro le luci delle finestre. Tale collocazione è consentita sulle facciate, a tetto o su pensiline in edifici destinati a

funzioni di carattere industriale, artigianale, commerciale, direzionale e del terziario. Per le attività indicate, inserite in edifici prevalentemente residenziali, la collocazione è consentita sulla facciata.

I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e di propaganda disciplinati dal presente Piano, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di piano o di studi coordinati di arredo urbano, approvati con specifici atti deliberativi dell'Amministrazione comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenute.

Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali.

Art. 14

Disciplina speciale per servizi e comunicazioni di pubblica utilità

Per soddisfare esigenze di comunicazione od informazione di pubblica utilità alla cittadinanza, la Giunta Comunale può approvare uno speciale progetto di collocazione di mezzi pubblicitari su elementi e strumenti di arredo urbano, sia su proposta degli uffici che su proposta ed elaborazione da parte di eventuali soggetti concessionari dell'Ente. Il progetto speciale può derogare a limiti e vincoli posti da norme legislative o regolamenti e strumenti programmatici vigenti, purché tali limiti e vincoli nel sistema dell'ordinamento non siano percettivi in via assoluta per l'autonomia comunale.

All'interno dei centri abitati il Comune ha la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nonché a quelle relative ai limiti dimensionali che il Comune stabilisce secondo la competenza assegnata dal Codice della strada, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. Le deroghe sono stabilite su proposta dell'Ufficio Tributi.

Art. 15

Dimensioni dei mezzi pubblicitari

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, come definiti dal Codice della strada e dal presente Piano, se installati fuori dai centri abitati, devono rispettare i limiti dimensionali stabiliti dall'art. 48 del DPR 495/92.

2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari collocati nel centro abitato devono rispettare le dimensioni massime stabilite nel presente Piano.

Art. 16

Caratteristiche dei mezzi pubblicitari

La collocazione dei cartelli, delle insegne d'esercizio e dei mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.

I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del Codice della strada.

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare che, in ogni caso, non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in

prossimità di intersezioni negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore di 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,1 m. rispetto al piano della carreggiata.

Art. 17

Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma cautelata è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m. dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, per l'installazione di nuove croci per la segnalazione delle farmacie, in conformità a quanto praticato nei Paesi della Comunità europea, è consentito l'utilizzo della croce verde luminosa.

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, nei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento. Nei centri abitati, nel caso di intersezioni semaforizzate, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a una distanza dal bordo della carreggiata inferiore a 10 metri, salvo motivata deroga da parte dell'Ente concedente l'autorizzazione.

Art. 18

Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi spazi o supporti installati dal Comune.

2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) m. 1 dal limite della carreggiata;
- b) m. 30 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) m. 50 dai segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

- d) m. 50 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) m. 50 prima dei segnali di indicazione;
- f) m. 50 dopo i segnali di indicazione;
- g) m. 100 dal punto di tangenza delle curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), dal Codice della strada;
- h) m. 100 prima delle intersezioni;
- i) m. 100 dopo le intersezioni;

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui lateralmente, alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 1 metro dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 1 metro, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.

Fuori ed entro i centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabili, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati è consentito un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti unicamente per i messaggi riportanti informazioni di interesse utile alla sicurezza ed alla regolamentazione della circolazione stradale.

E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali. fuori dal centro storico è consentita, nelle posizioni e con le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale, l'esposizione temporanea di teli pubblicitari che attraversano strade, vie o piazze, per iniziative di carattere commerciale.

TITOLO V

TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 136

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti nel Capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 137

Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere

stabile. Sono, inoltre, soggette alla tassa le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. La tassa si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.

4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

5. Il pagamento della tassa non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

6. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Art. 138

Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, la tassa è dovuta dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art. 139

Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni e loro contenuto

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 137, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni da parte del Comune.

2. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

3. Le istanze intese ad ottenere le predette concessioni devono contenere:

– Le generalità e domicilio del richiedente;

– Il motivo e l'oggetto dell'occupazione;

– La durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;

– La descrizione delle opere che si intendono eventualmente realizzare con i relativi elaborati tecnici;

– Ove richiesto dal Comune, il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

4. Esse devono presentate ai sotto indicati uffici:

a) per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole e simili infissi di carattere stabile, al Settore Tecnico, previo parere del Settore Polizia municipale;

b) per le occupazioni permanenti con distributori di carburante al Settore Tecnico previo parere del Settore Polizia municipale;

c) per le occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di passi carrabili o accessi pedonali, nonché per la richiesta di rilascio del cartello di divieto di sosta in

- corrispondenza degli accessi posti a filo con il manto stradale, al Settore Tecnico previo parere del Settore Polizia municipale;
- d) per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi, al Settore Tecnico previo parere del Settore Polizia municipale;
 - e) per le occupazioni permanenti, con manufatti od altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure con tende fisse o retrattili, con cartelli pubblicitari e simili, al Settore Tecnico previo parere del Settore Polizia municipale;
 - f) per le occupazioni temporanee diverse da quelle esercitate con condutture e cavi ed impianti in genere, di cui al precedente punto d), riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricreative, sportive e simili, al Settore Polizia municipale;
 - g) per occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili, al Settore Tecnico previo parere del Settore Polizia municipale;
5. Il rilascio delle concessioni contemplate dal presente articolo compete ai singoli responsabili di Settore di cui al precedente comma 4, osservando gli indirizzi eventualmente disposti dalla Giunta comunale.
6. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della merce.
7. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio la concessione deve essere rilasciata al condominio con l'indicazione, sull'atto stesso, del nominativo del condomino o dei condomini che provvedono all'amministrazione dell'immobile o dell'amministratore, con relativo recapito, qualora la nomina sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del codice civile. Al Comune devono essere comunicate eventuali variazioni nelle indicazioni di cui sopra.
8. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.
9. Per il pagamento della tassa si applica il successivo art. 149.
10. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
- a) tipo ed ubicazione dell'occupazione;
 - b) misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione ed uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) adempimenti ed obblighi del concessionario, compresa la scadenza di versamento della prima rata, se occorre, anche quelle di versamento delle rate successive;
 - e) misura del deposito cauzionale, ove previsto.
- Al provvedimento deve essere altresì allegato il prospetto di determinazione della tassa dovuta, sottoscritta dal dirigente responsabile del settore preposto al rilascio dell'atto di concessione e dal soggetto interessato alla concessione.
11. Per le occupazioni abusive, gli elementi per la quantificazione della tassa, vengono desunti dai verbali di contestazione redatti dal competente pubblico ufficiale. L'autorità comunale competente dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali assegnando un congruo termine per provvedervi.
- Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.
12. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Art. 140

Revoca delle concessioni

1. Le concessioni di cui al presente regolamento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, possono essere revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle medesime possano avanzare

pretese, fermo restando il diritto alla restituzione della tassa pagata limitatamente alla quota di essa riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa con esclusione di interessi od indennità di sorta.

2. La revoca delle concessioni è di competenza dei soggetti indicati al precedente art. 140, comma 5. Gli stessi possono sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche ove ragioni di interesse pubblico lo richiedano.

3. La revoca delle concessioni è disposta, altresì, dopo tre atti di sospensione emessi ai sensi del successivo art. 149, comma 10.

Art. 141

Rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni di cui al presente regolamento sono rinnovabili alla scadenza con le modalità di cui al precedente art. 139 con istanza da presentare almeno sessanta giorni prima della scadenza medesima.

Art. 142

Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente, comunque, durata non inferiore all'anno;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

3. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati in tre categorie come da allegato al presente regolamento.

4. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione della tassa alle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono considerate in ragione del 10 per cento dell'effettiva dimensione. Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono considerate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

Art. 143

Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe.

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari. Esso è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dalla Giunta comunale, entro i

limiti stabiliti dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni; per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta del 50 per cento.

Per le occupazioni esercitate con cave di, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, la tassa è dovuta sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie, ai sensi del successivo comma 7.

2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento.

3. La tassa non si applica per i passi carrabili di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni, commi 4 e 10, per i quali non sia stato espressamente richiesto dai proprietari dei passi carrabili apposito cartello segnaletico che vieti la sosta indiscriminata sull'area antistante i passi carrabili medesimi.

4. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi che siano a filo con il manto stradale e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso. La superficie assoggettabile degli accessi carrabili e pedonali contemplati dal presente comma va determinata moltiplicando l'apertura del portone, del cancello e

più in generale dell'accesso per la profondità virtuale di un metro lineare.

5. La tassa relativa ai precedenti commi 3 e 4 va determinata con la tariffa di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni ridotta del 50 per cento.

6. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

7. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, la tassa va applicata, oltre che per l'occupazione del suolo anche per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

Art. 144

Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dal precedente art. 142, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 25 per cento.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa approvate dalla Giunta comunale, entro i limiti stabiliti dall'art. 45 D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni; la tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta del 50 per cento. In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a euro 0,08 al metro quadrato per giorno e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

3. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è aumentata del 30 per cento.
4. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui al successivo art. 145.
5. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette alla tassa con la tariffa prevista per le occupazioni temporanee di suolo comunale aumentata del 20 per cento.
6. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.
7. Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80 per cento.
8. Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui al successivo art. 145, di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 30 per cento.
9. Per le occupazioni temporanee effettuate dagli operatori commerciali titolari di autorizzazione di Tipo A (ex legge 112/1991), la tassa è determinata sulla base delle tariffe ordinarie computando al massimo 250 giornate lavorative annue, tenuto conto dell'inutilizzo della concessione per festività, ferie o qualsiasi altro evento impeditivo.

Art. 145

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, sono assoggettate alla tassa in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 146.
2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; ove, tuttavia, tale trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, cavi e impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art. 146

Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo.

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. La tassa va determinata in base alla tariffa approvata come indicato dall'art. 54 D. Lgs. 15.12.1997 n.446 e successive modificazioni.
3. Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, la tassa di cui sopra deve essere maggiorata degli oneri di manutenzione della galleria sempre determinati con le modalità di cui al precitato art. 54 del D. Lgs. 15.12.1997 n.446 e successive modificazioni.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.
5. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino a un massimo di cinque chilometri lineari, applicando la tariffa, come sopra approvata, con le maggiorazioni previste per ogni chilometro o frazione superiore a cinque chilometri.

6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dal precedente art. 8, è applicata in misura forfettaria in base alle tariffe approvate come indicato dall'art. 54 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:

- a) per le occupazioni di durata non superiore a 30 giorni si applica la tariffa base fino a un chilometro lineare; mentre la tassa è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
- b) per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni la tariffa base va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
 - occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
 - occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
 - occupazioni di durata superiore a 180 giorni: 100 per cento.

7. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa annua è determinata, forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, e successive modificazioni, in euro 0,77 per utente. Per gli anni successivi si applica la rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni realizzate dopo la prima applicazione della tassa, la misura è quella risultante dalla rivalutazione annuale di cui sopra.

Art. 147

Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione della tassa.

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base alle tariffe approvate dalla Giunta comunale entro i limiti stabiliti dall'art. 48 D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

2. La tassa per le occupazioni di cui al comma 1 è graduata in relazione alla località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle sottoelencate località individuate con deliberazione della Giunta comunale

- centro abitato;
- zona esterna;
- sobborghi e zone periferiche;
- frazioni.

3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie,

funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 8.

7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo

comunale è dovuto una tassa annuale sulla base della tariffa approvata dalla Giunta comunale, come indicato dall'art. 48 D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

6. La tassa è graduata in relazione a quanto indicato al precedente comma 2.

Art. 148

Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza; le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita, al termine della concessione medesima, al Comune o alla provincia;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni da parte di esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi;
- i) le occupazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- j) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune o da società da questo controllate e dal Comune o dalle società stesse appositamente attrezzate;
- k) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- l) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Art. 149

Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti, il dirigente responsabile del settore concedente deve inviare copia

dell'atto di concessione al dirigente responsabile del Settore tributi, che è competente per il procedimento relativo alla riscossione della tassa.

2. Nel caso di subentro ad altro soggetto, il subentrante deve presentare, unitamente al cedente, apposita e sottoscritta comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune. Per l'anno di concessione in corso, cedente e subentrante sono tenuti in solido al pagamento della tassa. Per i periodi successivi vi è tenuto il subentrante.

3. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone medesimo, nessuna comunicazione è dovuta al Comune.

4. Per le occupazioni permanenti di cui al presente regolamento, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, il versamento può essere effettuato entro il mese di dicembre dell'anno in corso. In caso di variazioni in diminuzione nel corso dell'anno, la tassa viene aggiornata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il versamento della tassa dovuta dalle aziende di erogazione di servizi pubblici per le occupazioni di carattere permanente è effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile, sulla base del numero di utenti individuati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione del servizio di riscossione, al concessionario del Comune.

6. I concessionari, per il pagamento della tassa, dovranno utilizzare l'apposito bollettino di versamento adottato dal Comune o altra modalità dallo stesso indicata.

7. Per le occupazioni temporanee il dirigente responsabile del settore concedente è competente per il procedimento relativo alla riscossione della tassa. Il pagamento della tassa è da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime.

8. Il versamento della tassa non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi euro 12,00.

9. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore a euro 258,00 è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, sempre che la scadenza della concessione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.

10. Il mancato versamento della tassa alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dal dirigente responsabile del settore competente al rilascio dell'atto di concessione, ai sensi del precedente art. 1140.

Art. 150

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. I dirigenti responsabili dei settori di cui al precedente art. 149, commi 1 e 7, controllano i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli atti di concessione o dai verbali di cui ai commi 10 e 11 del precedente art. 139, provvedono alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, notificando al soggetto obbligato al pagamento della tassa un invito al versamento diretto, entro 60 giorni dalla notifica, del canone e relativi interessi e sanzioni.

2. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

3. Il mancato pagamento da parte dell'obbligato degli importi indicati nella comunicazione di cui al comma precedente, nel termine assegnato, comporta la riscossione coattiva con le procedure di cui al comma 6 dell'art. 52 D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.

4. I soggetti obbligati al pagamento della tassa possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute ove non siano decorsi i termini di prescrizione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi moratori - come determinati dal Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali - a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 151

Sanzioni e interessi

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica a carico del trasgressore una sanzione amministrativa da un minimo di € 52,00 ad un massimo di € 358,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta del doppio del minimo se il trasgressore effettua il versamento della sanzione entro 30 giorni dalla data di contestazione ed entro lo stesso termine versa la tassa dovuta. Nel caso in cui il trasgressore non provveda entro i termini di cui sopra al pagamento della sanzione e della tassa dovuta, la sanzione amministrativa va dal 100% al 200% della tassa dovuta.
2. Per la infedele denuncia si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono a elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da euro 52,00 a euro 358,00. E' ammesso il pagamento nella misura ridotta pari al doppio del minimo se il trasgressore effettua il versamento della sanzione entro 30 giorni dalla contestazione.
3. Per l'omesso o ritardato versamento della tassa si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento della tassa non versata o versata in ritardo.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano, per ogni semestre compito, gli interessi moratori come determinati dal Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali.
5. La sanzione indicata ai commi 1 e 2 si applica congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, in quanto le stesse risultino dovute.

Art. 152

Funzionario responsabile

1. Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 153

Entrata in vigore

1. E' abrogato il precedente regolamento comunale per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ed ogni altra norma incompatibile con il presente regolamento.
2. Le norme del presente regolamento sono entrate in vigore con l'approvazione della delibera consiliare n°68 del 30/09/2005, inoltre sono state modificate con delibera consiliare n°35 del 06/06/2006 e con n° 24 del 26/10/2012.